

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

A.S. 1120

EMENDAMENTI

**Da articolo 22
a articolo 25**

VOLUME 13

10 novembre 2013

AS 1120
Emendamento

All'art. 22 sono apportate le seguenti modifiche

Il comma.1 è sostituito dai seguenti commi:

1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI, concernente tra l'altro:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

1-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TASI, concernente tra l'altro:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Al comma 3 le parole *"I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa al TRISE"* sono sostituite dalle parole *"I soggetti passivi dei tributi presentano le rispettive dichiarazioni"*

Il comma 7 è sostituito dai seguenti commi:

7. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di marzo, luglio, novembre e febbraio dell'anno successivo. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno

7-bis. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno

22-1
1

%

1/2

46

Al comma 8 il periodo “Nel caso in cui il comune ha optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, deve essere, in ogni caso, assicurato che i contribuenti versino contestualmente gli importi relativi alle due componenti del TRISE e che le somme relative alla componente diretta alla copertura del servizio sui rifiuti siano attribuite al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e quelle concernenti la TASI siano assegnate al comune.” è abrogato

Al comma 9 le parole “Il TRISE è applicato e riscosso dal comune” sono sostituite dalle parole “La TASI e la TARI sono applicate e riscosse dal comune”

Al comma 10 le parole “del TRISE” sono sostituite dalle parole “della TARI” e le parole “, fino al 31 dicembre 2014,” e “, alla data del 31 dicembre 2013,” sono abrogate

Al comma 14 le parole “del TRISE” sono sostituite dalle parole “della TARI e/o della TASP”

Al comma 20 dell’art. 22 le parole “il TRISE” sono sostituite dalle parole “la TARI e la TASP”

Di Biagio

DALLA DUANNA

22.1

Motivazione

Gli emendamenti proposti hanno l’obiettivo di separare il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani dal quello dedicato ai servizi indivisibili introducendo due tributi separati, mantenendone la struttura prevista dal DDL. Si mira altresì a salvaguardare le pratiche di tariffazione commisurata ai rifiuti effettivamente prodotti, nel rispetto del principio europeo “chi inquina paga”, mediante l’introduzione della TARIP che sarà gestita e riscossa direttamente dal gestore del servizio di igiene urbana.

EMENDAMENTO AS 1120

Articolo 22

All'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:


- a) al comma 1, lettera a) punto 3) in fine aggiungere “anche finalizzate ad incentivare il compostaggio domestico”
- b) al comma 1, lettera a) sopprimere il punto 5)
- c) al comma 5 sostituire la parola “superfici dichiarate o” con la parola “quantità”
- d) al comma 5, sopprimere le parole da: “di cui” fino alle parole “TARES”
- e) al comma 8, secondo periodo, sopprimere dalla parola “Nel” fino a “TARI”
- f) al comma 9, sopprimere le parole da: “corrispettiva” fino alla parola “articolo 20”
- g) al comma 10 sopprimere dalla parola “anche” fino alla parola “articolo 20”

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

“1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento.”

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MANGILI



22.2

EMENDAMENTI AS. 1120

ARTICOLO 22


Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere la parola: "eventuali"

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

VACCIANO, MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI



22.3

EMENDAMENTI AS.1120

Art.22

Al comma 1, lettera a), al numero 4) sopprimere la parola "eventuali".

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014."

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTA, BERTOROTTA

Mol

22-4

A.S. 1120

Emendamento

Art. 22

Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere la parola «eventuali».

FAVERO

Favero

22.5

A.S. 1120

Emendamento

Art.22

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), numero 4), le parole "tengano conto" sono sostituite da "possono tenere conto";

alla lettera b), numero 1), le parole "tengano conto" sono sostituite da "possono tenere conto";

di agevolazioni di carattere sociale.

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Broglia

22.6

Emendamento AS 1120

All'articolo 22, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a), numero 4), le parole "tengano conto" sono sostituite da "possano considerare";

alla lettera b), numero 1), le parole "tengano conto" sono sostituite da "possano considerare";

Sen. Comaroli
Comaroli
Sen. Bitonci
Bitonci

22.7

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 22

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 5 aggiungere il seguente:

5.bis) l'individuazione di una soglia minima di reddito ISEE e di valore catastale dell'immobile in possesso del nucleo familiare al di sotto dei quali non sia dovuto il tributo.

URAS

DE PETRIS



Uras

22-8

**AS 1120
EMENDAMENTO**



all'articolo 22, comma 1, lettera b):

sostituire il punto 1 con il seguente:

"1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto prioritariamente della capacità contributiva della famiglia e del numero dei componenti del nucleo familiare, attraverso l'applicazione dell'istituto dell'ISEE, prevedendo in ogni caso una detrazione annuale per ciascun figlio residente nell'abitazione principale di importo non inferiore a euro 50.

al punto 2 aggiungere in fine il seguente periodo:

"Alla indicazione dei costi deve essere corrispondere l'indicazione, per le funzioni fondamentali, dell'eventuale livello di scostamento rispetto ai fabbisogni *standard*".

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 491, le parole "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";*
- b) al comma 495, le parole " un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";*
- c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014.";*
- d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento."*

22.9

LUIGI AVARONI

Cherubini

A.S. 1120


Emendamento

Art.22

Al comma 1 lett b) il numero 2) è abrogato.

Conseguentemente al comma 2 le parole da “in conformità” fino a “del comma 1 e” sono sostituite con “che”.

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO



22.10

Emendamento AS 1120

All'articolo 22 al comma 1 lett b) il numero 2) è abrogato.

Conseguentemente all'articolo 22 al comma 2 le parole da "in conformità" fino a "del comma 1 e" sono sostituite con "che".

Sen Comaroli
Combi
Sen. Bitoni
Bitoni

22-11

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 22

Al comma 1, lettera b) dopo il punto 2 aggiungere il seguente: .

2.bis) l'individuazione di una soglia minima di reddito ISEE e di valore catastale dell'immobile in possesso del nucleo familiare al di sotto del quale non sia dovuto il tributo.

URAS

DE PETRIS

Uras

de Petris

22.12

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 50 euro per ciascun componente del nucleo familiare purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare su cui grava il tributo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: «< 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «< 150 milioni>> con le seguenti: «< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «< 2 per mille>> con le seguenti: «< 2,1 per mille>>;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «< 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «< 20 per cento>> sono sostituite dal seguente: «< 21 per cento>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

FAVERO

Favero

22.13

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 22

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. I comuni che nel 2013 hanno applicato aliquote massime IMU, aliquota base del 10,6 per mille e 6 per mille per l'abitazione principale, sono obbligati, contestualmente all'approvazione del regolamento TASI alla rimodulazione al ribasso di un punto delle aliquote IMU."

URAS

DE PETRIS

Uras

DP

22-14

**AS 1120
EMENDAMENTO**

Art. 22

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole “le tariffe della TARI” con le parole “il monte finanziario complessivo del tributo TARI”

URAS

DE PETRIS

Uras

DP

22.15

AS 1120

Emendamento

Art. 22

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole:

"ovvero prevedendo possibili differenziazioni della tariffa sulla base di apposita stipula, da parte del soggetto commerciale, di protocolli d'intesa con le organizzazioni caritatevoli impegnate in programmi di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana, di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134."



GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, GATTI, PARENTE, SPILABOTTE

22-16

Atto Senato n. 1120

Disegno di legge

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”

EMENDAMENTO

All'articolo 22, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, sostituire le parole: «del 30 giugno successivo» con le seguenti: «del 30 giugno dell'anno successivo»;
- b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «il termine stabilito dal comune nel regolamento.» con le seguenti: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.».

Marino, Lanzillotta, D'Onghia, Merloni

22.17

Relazione illustrativa

L'art. 22, comma 3, del DDL Stabilità stabilisce che la dichiarazione relativa al TRISE debba essere presentata entro il 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso.

L'emendamento propone di modificare tale termine, fissandolo al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui inizia il possesso, analogamente a quanto stabilito in relazione al termine di presentazione della dichiarazione IMU (il mancato riferimento all'anno successivo sembra costituire una dimenticanza in quanto, altrimenti, nell'ipotesi di inizio del possesso di un immobile in data 29 giugno, la dichiarazione andrebbe presentata entro il giorno successivo).

L'art. 22, comma 4, del DDL dispone che, nel caso di modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, la dichiarazione deve essere presentata entro il termine stabilito dal Comune con proprio regolamento. Per i soggetti con una capillare diffusione sul territorio del proprio patrimonio immobiliare, tale previsione determina criticità operative conseguenti all'acquisizione e gestione dei dati relativi ai differenti termini stabiliti dai Comuni per l'assolvimento degli obblighi dichiarativi.

La proposta di semplificazione è in linea con quella recentemente adottata in relazione ai termini di presentazione della dichiarazione ai fini IMU che, ai sensi delle originarie previsioni del DL n. 201/2011, doveva presentarsi “entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta” (art. 13, comma 13-ter). Per esigenze di semplificazione, il DL n. 35/2013 ha modificato tale termine fissandolo al “30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta” (art.10, comma 1, lett. a).

~~In proposito, la Relazione illustrativa del DL n. 35/2013 precisa che tale modifica si è resa necessaria "al fine di evitare un'eccessiva frammentazione dell'obbligo dichiarativo derivante dal termine mobile dei 90 giorni e per risolvere gli insolubili problemi che, a legislazione vigente, si sono posti in ordine alla possibilità da parte dei contribuenti di ricorrere all'istituto del ravvedimento, di cui alla lett. b), comma 1, dell'art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997. Infatti, quest'ultima disposizione prevede due diversi termini di ravvedimento collegati alla natura periodica o non periodica della dichiarazione. L'attuale termine di 90 giorni entro cui deve essere assolto l'obbligo dichiarativo IMU e la successiva previsione secondo cui la dichiarazione ha effetto anche per gli anni seguenti, sempreché non si verifichino modificazioni che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta, contenuti nell'art. 13, comma 12-ter, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, non permettono di definire con certezza la natura della dichiarazione IMU, con ripercussioni negative sull'applicabilità delle norme in materia di ravvedimento".~~

~~La soluzione proposta è volta a facilitare l'adempimento per i contribuenti che possiedono locali in diversi Comuni, eliminando l'onere di verificare i diversi termini di scadenza fissati per la presentazione delle dichiarazioni annuali. Tale proposta consente quindi di evitare che si determinino anche ai fini TRISE le criticità già emerse in relazione all'IMU.~~

~~La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.~~

A.S. 1120

EMENDAMENTO

ART. 22

All'articolo 22, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, sostituire le parole: «del 30 giugno successivo» con le parole «del 30 giugno dell'anno successivo»;
- b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «il termine stabilito dal comune nel regolamento.» con le seguenti parole: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.».

TOMASELLI, LAI

Tomaselli

22-18

A.S. 1120

Emendamento

Art.22

Al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo:

“Il comune, con il regolamento del tributo, può stabilire modelli e modalità di presentazione della dichiarazione differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 5 e 6.”

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Brogli

22.19

Emendamento AS 1120

All'articolo 22, al termine del comma 3, aggiungere infine:

“Il comune, con il regolamento del tributo, può stabilire modelli e modalità di presentazione della dichiarazione differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi”

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

22.20

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 22

Al comma 4 dopo le parole "redatta su modello messo a disposizione dal comune" aggiungere le seguenti: "o attraverso una procedura di autoliquidazione".

URAS

DE PETRIS

Uras

De Petris

22-21

Emendamento articolo 22, comma 5

Al comma 5 dell'articolo 22 viene aggiunto, infine, il seguente periodo: "È fatta salva la possibilità per i soggetti passivi del tributo di procedere a nuove dichiarazioni sulla base dei criteri individuati dall'articolo 20 della presente legge."

22.22

Sen. Anna Bonfrisco
Sen. Piro
Sen. Ceroni
Sen. Nico
Sen. Manes



AS 1120

Emendamento all'art. 22

Al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo:

"È fatta salva la possibilità per i soggetti passivi del tributo di procedere a nuove dichiarazioni sulla base dei criteri individuati dall'articolo 20 della presente legge."

RUSSO



MOTIVAZIONE

Con il presente emendamento si vuole precisare che la disposizione contenuta nell'articolo 22, ovvero che le superfici utili ai fini della tassazione (TARI) sono quelle dichiarate in vigenza delle precedenti disposizioni in materia (TARSU, TIA o TARES), ha carattere cedevole rispetto a nuove ed eventuali dichiarazioni effettuate a seguito dell'introduzione dei nuovi criteri di tassazione.

22.23

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 22

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

"6-bis. Ai fini dell'individuazione dell'evasione fiscale i comuni sono tenuti alla creazione di una banca dati TRISE che sostituisca e omogeneizzi le banche dati di contribuenti IMU e TARES già in possesso dell'ente. Per le finalità di cui al presente comma, di concerto con la conferenza stato regioni unificata e con l'associazione dei comuni, è autorizzato il trasferimento di 150 milioni di euro al sistema dei comuni.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali»."

URAS

DE PETRIS



22.24

AS 1120

Art. 22

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa assegnate in godimento ai propri soci, e da questi adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, il tributo è totalmente dovuto dal socio assegnatario per il periodo di possesso. A tal fine i soci assegnatari sono tenuti a trasmettere al Comune i dati richiesti per la determinazione dell'imposta."

RITA GHEDINI, ANGIONI



22.25

**AS 1120
EMENDAMENTO**

Art. 22

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. Ai fini dell'individuazione dell'evasione fiscale i comuni sono tenuti alla creazione di una banca dati TRISE che sostituisca e omogeneizzi le banche dati di contribuenti IMU e TARES già in possesso dell'ente."

URAS DE PETRIS

Uras

A

22.26

Emendamento art.22, comma 6-bis

All'art. 22, dopo il comma 6, inserire il seguente:

<<6-bis. Per gli immobili di proprietà delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa il tributo è dovuto direttamente dai soci assegnatari degli alloggi. A tal fine, la cooperativa comunica al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno i dati anagrafici dei soci e dei componenti il nucleo familiare, nonché i dati catastali degli immobili in godimento>>.

22.27

Sen. Anna Bonaiuto
Sen. ...

Sen. Corconi
Sen. ...

Sen. ...



Emendamento all'art. 22

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Per gli immobili di proprietà delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa il tributo è dovuto direttamente dai soci assegnatari degli alloggi. A tal fine, la cooperativa comunica al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno i dati anagrafici dei soci e dei componenti il nucleo familiare, nonché i dati catastali degli immobili in godimento."

RUSSO



MOTIVAZIONE

La proposta in esame mira a semplificare gli adempimenti in tema di tributo sui servizi comunali (TRISE) nel caso particolare in cui l'immobile sia posseduto a titolo di proprietà da una cooperativa edilizia a proprietà indivisa.

Com'è noto, gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa sono assegnati in godimento ai soci e la proprietà rimane in capo alla società.

In tal caso, gli effettivi detentori degli alloggi – destinatari dei servizi che costituiscono il presupposto del TRISE – sono i soci ed i familiari della cooperativa: la modifica proposta tende quindi ad attribuire agli effettivi detentori degli alloggi gli obblighi ed oneri in materia di TRISE. A tal fine si prevede che la cooperativa comunichi annualmente all'ente impositore i dati relativi ai soci, al nucleo familiare ed agli immobili in godimento.

Si segnala infine che la disposizione ha effetti meramente procedimentali e non abbisogna di copertura finanziaria.

22.28


Emendamento Art. 22

Al comma 7, primo periodo, **sopprimere** le parole «apposito» e «al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili».

Sen. Segretario Antonio Gentile

SENATO DELLA REPUBBLICA
IL SENATORE SEGRETARIO

Antonio Gentile




22.29

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa è volta ad una semplificazione per il bollettino postale in quanto, evitando costi e adempimenti organizzativi superflui a carico di Poste Italiane S.p.A., si propone l'utilizzo del "classico" bollettino di conto corrente postale che già garantisce i processi operativi necessari al pagamento e alla riscossione del tributo e non già dell'"apposito" bollettino previsto dalla norma.

SENATO DELLA REPUBBLICA
IL SENATORE SEGRETARIO

Antonio Gentile



Emendamento Art. 22


Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari» con le seguenti: «**ovvero tramite appositi strumenti di pagamento, approvati con provvedimento del Direttore dell'Agazia delle Entrate, offerti da servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari**».

Sen. Segretario Antonio Gentile

22.30

SENATO DELLA REPUBBLICA
IL SENATORE SEGRETARIO

Antonio Gentile




RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 7 dell'articolo 22 non permette, così come attualmente formulata, il raggiungimento dello scopo di dare medesima operatività a tutti gli strumenti di pagamento previsti creando, pertanto, delle indebite differenze tra gli stessi che non consentono, appunto, uniformità di operatività e creano delle differenze anticoncorrenziali tra gli stessi strumenti indicati.

In particolare, è evidente che le "altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari", infatti non sono compatibili con le esigenze informative e di rendicontazione dell'Agenzia delle Entrate. D'altro canto per il bollettino postale il legislatore ha, appunto, previsto che ne fosse predisposto un "apposito".

SENATO DELLA REPUBBLICA
IL SENATORE SEGRETARIO

Antonio Gentile



Emendamento AS 1120

All'articolo 22, al Comma 7, gli ultimi tre periodi, dalle parole "Il versamento è effettuato" alla fine del comma, sono così sostituiti:

"Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla Tari e alla Tasi. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno."

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Bitonci

22.31

A.S. 1120

Emendamento

Art. 22

Al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: << Il Comune individua le scadenze e le rate di versamento.>>

ZANONI, BROGLIA, LAI



22.32

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 22, al comma 7, sostituire le parole "in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre" con le parole "in due rate, scadenti entro il 16 Giugno ed il 16 Dicembre"

Sen. Comaroli 
Sen. Bitonci 

22.33

A.S. 1120

Emendamento

Art. 22

Al comma 7, sostituire le parole: << in quattro rate trimestrali scadenti entro il 16 gennaio >> con le seguenti: << in tre rate scadenti il >>

FORNARO, ROSSI Gianluca, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Fornaro

22.34

A.S. 1120

Emendamento

Art. 22

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: << Il Comune stabilisce le modalità di versamento assicurando la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati.>>

ZANONI, BROGLIA, LAI



22.35

A.S. 1120

Emendamento

Art.22

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

« 10. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

10-bis. La gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20 e ferma restando la facoltà di cui al comma 10, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-*quater*, ultimo periodo, dell'articolo 5 del dl-n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI»

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Brogli

22-36

Emendamento AS 1120

All'articolo 22, il comma 10 è sostituito dai seguenti:

« 10. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

10-bis. La gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20 e ferma restando la facoltà di cui al comma 10, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-*quater*, ultimo periodo, dell'articolo 5 del di n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI»

Sen Comaroli



Sen. Bitonci



22.37

A.S. 1120


Emendamento

Art. 22

Sostituire il comma 10 con il seguente:

"10. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono affidare, per la durata del contratto in essere e previa rinegoziazione delle condizioni contrattuali, la gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, ai soggetti già affidatari del servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, comunque denominato."

MOSCARDELLI



22-38

Emendamento AS 1120

All'art. 22, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono affidare, per la durata del contratto in essere e previa rinegoziazione delle condizioni contrattuali, la gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, ai soggetti già affidatari del servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, comunque denominato."

Carli
Sen. Comaroli
Sen. Bitonci *Bitonci*
Sen. Bellot
Bellot

22.39

EMENDAMENTI AS 1120

~~Art. 21~~ ART. 22

Al comma 12 dopo le parole "questionari al contribuente" aggiungere le parole "con modalità che ne accertino la ricezione".

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BULGARELLI

Molinaro

22.40

EMENDAMENTI AS.1120

ART. 22

Al comma 17, dopo le parole: ""sessanta giorni dalla notifica dello stesso" aggiungere le seguenti:
"ove sia provata l'avvenuta ricezione della sua notifica con raccomandata ar o a mezzo messo comunale o posta certificata, "

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BULGARELLI

Molinar

22-41

AS 1120

Art. 22

Al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e dell'articolo 21, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".

RITA GHEDINI, ANGIONI



22-42

A.S.1120


EMENDAMENTO ART. 22 ~~comma 21~~

~~All'articolo 22~~, al comma 21, aggiungere infine le seguenti parole: «, e dell'art.21 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460»

Motivazione emendamento Art.22, comma 21

L'emendamento in esame precisa che resta ferma la potestà dei Comuni di disporre riduzioni dei tributi di loro spettanza (TRISE) per le Onlus.

Sen. Tito Di Maggio



22-43

AS 1120


Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato


(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO


ART. 22

Al comma 21, aggiungere infine le seguenti parole: «, e dell'art.21 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460»

OLIVERO 

MARINO 

LANZILLOTTA 

D'ONGHIA 

MERLONI 

22.44

Emendamento art.22, ~~art.22~~

~~Art.22~~ al comma 21, aggiungere infine le seguenti parole: « e dell'art.21 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460»

22.45



Sen. Anna Bonfissio
Dei Fin

Sen. Corsoni
Sen. Tico
Sen. M. N. S. U.

AS 1120

Emendamento all'art. 22

Al comma 21, aggiungere in fine le seguenti parole:

«, e dell'art. 21 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460»

RUSSO



~~MOTIVAZIONE~~

L'emendamento in esame precisa che resta ferma la potestà dei Comuni di disporre riduzioni dei tributi di loro spettanza per le Onlus.

22.46



AS 1120

ART. 22

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

SEN. ZELLER 

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

22-47

A.S. 1120
Emendamento
Art. 22

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*“Articolo 22-bis
(Semplificazioni in materia di IMU e TRISE)*

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni possono prevedere, per i fabbricati assoggettati a IMU e TRISE, modalità semplificate di versamento delle predette imposte e, in particolare:

- a) la possibilità di corrispondere con un unico modello di versamento le rate dei due tributi, a tal fine anche predisponendo apposito bollettino postale;
- b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte degli uffici comunali.”

VACCARI, CALEO

Vaccari

22-0.1

A.S. 1120
Emendamento
Art. 22

Dopo l'articolo inserire il seguente:

*“Art. 22-bis
(Semplificazioni)*

1. Al fine di promuovere l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai soggetti che si sottopongono volontariamente alle procedure di revisione della rendita catastale secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono riconosciuti i seguenti benefici in relazione al TRISE:

a) semplificazione degli adempimenti amministrativi e nelle modalità di versamento del tributo;

b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;

c) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; la disposizione di cui alla presente lettera non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i benefici fiscali di cui al comma 1, nonché le modalità attuative delle citate disposizioni.”

CALEO, VACCARI

22-0-2


23.1

Il Titolo IV è sostituito dal seguente:

**"Titolo IV
Riforma della tassazione immobiliare e dei rifiuti urbani**

**Articolo 23
(Disposizioni in materia di IMU)**

1. A decorrere dall'anno 2014 è esente dall'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e le relative pertinenze.
2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continuano ad applicarsi le detrazioni previste dall'articolo 13, comma 10, del D.L. n.201/2011. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
3. L'esenzione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, in attesa della vendita degli stessi immobili ai relativi inquilini, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. L'esenzione si applica altresì all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché all'unità immobiliare di proprietà degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze dell'ordine a ordinamento militare e/o civile residenti per ragioni di servizio in altra località o che siano inviati in missione all'Estero, a condizione che non risulti locata.
5. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4, è rimborsata ai singoli comuni sulla base dei versamenti che risultano effettuati nel corso dell'anno 2012 in relazione alle sopra indicate tipologie di immobili. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito l'apposito fondo le cui risorse sono destinate ai singoli comuni.
6. A decorrere dall'anno 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n.133.
7. L'esenzione di cui al comma 6 si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso abitativo utilizzati a titolo di abitazione principale dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
8. A decorrere dall'anno 2014 è esente dall'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'unità immobiliare iscritta nel catasto edilizio urbano con la dicitura collabente.



9. A decorrere dall'anno 2014 l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è deducibile dal reddito di impresa e dall'imposta regionale sulle attività produttive.
10. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, gli importi delle rendite catastali sono determinati, in considerazione delle zone di ubicazione dell'immobile, tenendo conto del numero di vani e del valore di mercato a mq delle singole unità immobiliari.
11. L'Agenzia dell'Entrate-Territorio provvede entro il 31 dicembre 2014 alla revisione catastale delle vigenti rendite catastali urbane in base ai criteri di cui al comma precedente.
12. All'articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".
13. All'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse.
14. Sono abrogati il secondo periodo del comma 5 e i commi 7, 8, 8 bis, 9 e 9 bis dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
15. Il comma 2 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è sostituito dal seguente: "L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall' articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola".

Articolo 24 **(Agevolazioni IMU)**

1. A decorrere dall'anno 2014 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, l'aliquota IMU è fissata allo 0,4%.
2. A decorrere dall'anno 2014 i comuni possono deliberare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, un'aliquota ridotta dell'imposta municipale unica fino allo 0,5% per le unità immobiliari concesse in uso gratuito al coniuge ed ai parenti in linea retta entro il secondo grado.
3. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:
"6-bis. Per favorire la locazione degli immobili ed incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale, l'aliquota dell'imposta municipale unica è fissata allo 0,5% per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale. I comuni, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, possono modificare in diminuzione o in aumento la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. I comuni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, prevedendo un innalzamento dell'aliquota dell'imposta municipale unica non superiore allo 0,1%, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni".
4. Nell'operazione di permuta di beni tra privati si applica, ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecarie e catastali, l'imposta più favorevole.
5. L'articolo 43, comma 1, lettera b) del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è modificato dal seguente: "per le permuta, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40, dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della minore imposta".

Art. 25 **(Abrogazione della Tares)**

1. L'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato.
2. Per l'anno 2013, i comuni determinano il prelievo sui rifiuti urbani considerando vigenti le disposizioni ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall' articolo 49 del decreto



Handwritten initials and a date: 2/13 15/11/13

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall' articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). L'importo delle rate in acconto, è determinato in relazione all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle rate in acconto è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente.

Art. 26
(Tax expenditures review)

1. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2014, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

Art. 27
(Abrogazione agevolazioni fiscali)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24 e 25, si provvede altresì mediante i risparmi derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nell'articolo 1, commi 126, 131, 134, 134 bis, 136 e 139 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nell'articolo 35 comma 10-ter del decreto legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24 e 25, si provvede altresì mediante i risparmi derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nei seguenti articoli:

Art. 6, D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla L. 15 giugno 2002, n. 112;

Art. 12, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;

Art. 12, L. 16 dicembre 1977, n. 904 – Art. 1, commi 460 e 464, L. 30 dicembre 2004, n. 311 – Art. 2, comma 28, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 – D.L. 13 agosto 2011, n. 138;

Art. 10-11, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 – Art. 1, commi 460, 461, 462 e 463, L. 30 dicembre 2004, n. 311 – Art. 2, comma 8, L. 24 dicembre 2003, n. 350.



23.1

Sen. Anna Bonaiuto
SEN CERONI
SEN MILI
SEN MANDELLI

AS 1120
EMENDAMENTO

23.2
/.

Articolo 23

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "fino al 2014" sono soppresse, nel medesimo comma, è soppresso l'ultimo periodo;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. A partire dall'anno 2014 l'aliquota di cui al comma precedente è raddoppiata per le unità immobiliari ad uso residenziale a partire dalla terza di proprietà da almeno due anni inutilizzate ovvero non locare con contratto scritto e registrato. I comuni possono modificare l'aliquota di cui al presente comma in aumento sino ad un terzo dell'aliquota di cui al precedente comma."

c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: "7-bis. Sono equiparati all'abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

5) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

6) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera

AS 1120
EMENDAMENTO

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

7) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9

d) il comma 9-bis, è sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le imprese costruttrici corrisponderanno l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/I del codice civile e non locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati."

e) al comma 10, primo periodo, dopo le parole:"per l'unità immobiliare" sono aggiunte le seguenti:"ad eccezione di quella classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per la quale si applica l'aliquota di cui al comma 6,";


f) al comma 10, primo periodo, le parole:"euro 200", sono sostituite dalle seguenti:"euro 400";

g) al comma 10, i periodi terzo, quarto, quinto e settimo sono soppressi.

Conseguentemente

Al comma 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:"Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento".

Uras De Petris


23.2



Emendamento all'art. 23

Il comma 1, lettera b), numero 2), è sostituito dal seguente:

"2) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica."

RUSSO



MOTIVAZIONE

La nuova norma istitutiva dell'IMU (Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201) abroga l'ICI e la sostituisce, appunto, con l'Imposta Municipale Unica.

Anche l'IMU prevede, come accadeva nella disciplina ICI (prima della sua abrogazione avvenuta con il Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93), la possibilità di beneficiare di un'aliquota ridotta del 4 per mille per abitazioni adibite ad abitazione principale.

L'IMU, al contrario di quanto accadeva per l'ICI, ha tuttavia previsto un duplice ordine di condizioni che devono sussistere congiuntamente:

- a) Che l'immobile costituisca abitazione principale proprio e del nucleo familiare;
- b) Che il soggetto vi risieda anagraficamente.

A ciò si aggiunga che molti comuni hanno previsto che nei casi in cui non sussista la residenza anagrafica non solo non si può applicare il 4 per mille, ma neanche si possa applicare l'aliquota standard del 7,6 per mille, e debba invece essere applicata l'aliquota massima, da molti comuni fissata nel 10,6 per mille.

Pertanto la situazione attuale per la cooperativa edilizia a proprietà indivisa che destina le unità immobiliari a studenti universitari è la seguente:

La cooperativa che, prima del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, beneficiava dell'aliquota agevolata prima casa e che dopo l'abrogazione dell'ICI è passata al regime di esenzione totale prima casa si trova oggi (dal 2012) a dover pagare l'IMU sulle proprie abitazioni assegnate a soci che non abbiano anche ivi trasferito la residenza anagrafica, oltretutto versando l'aliquota massima.

Con la conseguente ricaduta negativa sugli studenti universitari alloggiati, per via del fatto che la cooperativa si troverà costretta, suo malgrado, a ribaltare sulle rette applicate agli studenti le maggiori imposte dovute.

L'emendamento prevede dunque che la "prova" che lo studente universitario dimori abitualmente nella casa sia garantita anche con altri mezzi e che pertanto l'eventuale assenza di residenza anagrafica non costituisca causa di esclusione dalla aliquota agevolata prima casa.

AS 1120

Art. 23

Al comma 1, lettera b), numero 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti";*
- b) *al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari sono equiparate all'abitazione principale, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica".*

Conseguentemente:

- *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "165 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*
- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 15.000;

2015: - 15.000;

2016: - 16.000.

23.4

RITA GHEDINI, ANGIONI

Emendamento Art.23, comma 1

Al numero 2) della lettera b) del comma 1) dell'art. 23,

- sostituire le parole "è inserito il seguente" con le parole "sono inseriti i seguenti";
- aggiungere infine le parole "Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica."




Sen. Anna Bonaiuto
Sen. Coroni
Sen. Guicci
Sen. Musumeci

23.5

AS 1120
EMENDAMENTO

Articolo 23

Al comma 1, alla lettera b), numero 2, in fondo, le parole: "e delle pertinenze della stessa," fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "ad esclusione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 rispetto alle quali si applica comunque l'aliquota di cui al comma 6, pari allo 0,76 per cento."

Uras De Petris


23.6

AS 1120
EMENDAMENTO

Articolo 23

Al comma 1, alla lettera b), numero 2, in fondo, dopo le parole:", per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "per le quali si applica l'aliquota base di cui all'articolo 6.";

e la lettera c) è soppressa

Uras
Uras De Petris
DP

23.7

AS 1120
Emendamento

All'articolo 23 comma 1 lettera b) il punto 3) è sostituito dal seguente:

"3) in fine sono aggiunti i seguenti periodi: «I comuni devono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, e possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:" Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante il fondo di cui all'articolo 24 della presente legge.

Di Briagio



23.8

S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

All'articolo 23 comma 1, lett. b), n. 3), sostituire le parole: "i comuni possono considerare" con le seguenti: "i comuni devono considerare".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ZIN, ZELLER, PANIZZA

Zin, Zeller, Panizza


23.9

**Emendamento
Art. 23**

All'articolo 23 comma 1, lettera b, numero 3) sopprimere le parole da "a condizione che la stessa" fino alle parole "unità immobiliare".

Conseguentemente, ridurre dello 0.5 % tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C

Sen. D'Ambrasio Lettieri



23.10



MOTIVAZIONE

Gli anziani e i disabili, che già vivono spesso in situazioni di difficoltà, non possono essere sottoposti ad un'ulteriore imposta soprattutto se costretti a non risiedere nella propria abitazione per motivi di salute. Pertanto la prima abitazione di disabili e anziani che per cause di forza maggiore sono ricoverati in istituti e case di cura, è esclusa da qualunque forma di tassazione.

23.10



A.S. 1120

Emendamento

Art.23

Al comma 1, lett. b), punto 3) le parole da "prevedendo che l'agevolazione" fino a "15.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "applicando eventuali limitazioni all'agevolazione in questione relative al valore catastale dell'abitazione ovvero alla condizione del nucleo del possessore, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)."

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Zanoni

23.11

Emendamento AS 1120

All'articolo 23, al comma 1, lett. b), punto 3) le parole da "prevedendo che l'agevolazione" fino a "15.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "applicando eventuali limitazioni all'agevolazione e relative al valore catastale dell'abitazione ovvero alla condizione del nucleo del possessore, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)."

Sen Comardi



Sen. Bitonci



23.12

11

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 23, al comma 1, capoverso 3), lettera a), dopo le parole "dei soci assegnatari", aggiungere le parole "nonché le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9".

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1% l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative"

Sen. Bellot



23.13

A.S. 1120

Emendamento

Art. 23

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso " b)", aggiungere in fine le seguenti parole: ", ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;"

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo, comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo;*
- *all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

"24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50."

Favero
FAVERO

23.14

A.S. 1120

Emendamento

Art. 23

Al comma 1, lettera b), punto 3), lettera b), dopo la parole: << 24 giugno 2008 >> aggiungere le seguenti: << , ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.>>

Conseguentemente,

- *All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;*
- *Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >*
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

ESPOSITO Stefano, BORIOLI, FAVERO, ZANONI, DIRINDIN, PEZZOPANE

Esposito Stef

23.15

A S 1120
Emendamento
Art. 23

*Al comma 1, lettera b), punto 3) sub lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:
“, ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;”
Al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014

Uras

De Petris



23.16

EMENDAMENTO
ART. 23

Al comma 1, lettera *b*), punto 3) sub lettera *b*), dopo le parole "24 giugno 2008" aggiungere le seguenti:

", ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;"


Conseguentemente, alla lettera-*c*), sopprimere l'ultimo periodo.

All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.


GIBIINO

FLORIS

ROSSI MARIA ROSSINI



23.17




EMENDAMENTI AS. 1120

ARTICOLO 23

Al comma 1, lettera b), numero 3), sub lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: “, ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;”

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), al paragrafo 10, sopprimere l'ultimo periodo.

E conseguentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con esclusione di quelle relative all'istruzione, all'Università e alla Ricerca e alla tutela ambientale.”

VACCIANO, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, BOTTICI, MOLINARI



23.18

PROPOSTA EMENDAMENTI

Atto Senato n. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2014)

Emendamenti all'articolo 23.
(Disposizioni in materia di IMU)

23.19

Al comma 1, lettera b), punto 3) sub lettera b), dopo le parole "24 giugno 2008" aggiungere le seguenti:

" , ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;"

Al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.



Relazione

A seguito del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dagli IACP comunque denominati risultano essere soggetti all'aliquota IMU ordinaria e passibile della sola detrazione nella misura prevista per la prima casa.

Il precedente regime ICI (art. 1, co. 3 del DL 93/2008) prevedeva espressamente l'esenzione dall'imposta, oltre che per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, anche per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.

Il Disegno di Legge, nel confermare per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP comunque denominati l'aliquota IMU ordinaria passibile della sola detrazione per la prima casa, come previsto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, esclude di fatto tali alloggi dalle categorie previste dal Decreto Ministero Infrastrutture del 22 aprile 2008.

Ne consegue una palese incongruenza in quanto si verrebbe a creare una disparità di trattamento fra le varie categorie di "alloggio sociale" così come definite dal Decreto Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008; infatti gli "alloggi sociali" in genere sono esentati dall'IMU mentre gli alloggi gestiti dagli IACP comunque denominati, pur rientrando a pieno titolo nel novero degli "alloggi sociali", sono ammessi esclusivamente alla detrazione nonostante registrino un ricavo dai canoni mediamente inferiore a 1.200 euro l'anno per alloggio.

Si ricorda che il citato Decreto Ministero Infrastrutture, al comma 2, definisce l'alloggio sociale come "l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato". Tale definizione comprende quindi sia gli alloggi di proprietà dei Comuni che degli IACP comunque denominati e trasformati, mentre le altre categorie di alloggio sociale, previste al comma 3 del Decreto Ministero Infrastrutture, hanno un vincolo di servizio in locazione di durata inferiore, fino ad un minimo di 8 anni, e canoni definiti con riferimento a parametri di mercato (canone concordato così come definito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3 e s.m.i.)

La situazione che si verrebbe a creare azzererebbe di fatto la possibilità di provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili - manutenzione che produce annualmente circa 200 milioni di investimenti di cui 20 milioni ritornano allo Stato sotto forma di gettito IVA - con il conseguente degrado degli edifici e l'aggravamento delle problematiche sociali dei quartieri, fino a comportare il dissesto economico degli enti dell'edilizia residenziale pubblica.

AS 1120

Emendamento

Art. 23

"Al comma 1, lettera b), punto 3) sub lettera b), dopo le parole "24 giugno 2008" aggiungere le seguenti:

“, ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;”

Al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo."



SEN. BONERISCO

SEN. CERONI

SEN. MILO

SEN. MANDELLI

23.20

Atto Senato n. 1120
Emendamenti all'articolo 23.
(Disposizioni in materia di IMU)

Al comma 1, lettera b), punto 3) sub lettera b), dopo le parole "24 giugno 2008" aggiungere le seguenti:

" , ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;"

Al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

Relazione

A seguito del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dagli IACP comunque denominati risultano essere soggetti all'aliquota IMU ordinaria e passibile della sola detrazione nella misura prevista per la prima casa.

Il precedente regime ICI (art. 1, co. 3 del DL 93/2008) prevedeva espressamente l'esenzione dall'imposta, oltre che per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, anche per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.


Il Disegno di Legge, nel confermare per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP comunque denominati l'aliquota IMU ordinaria passibile della sola detrazione per la prima casa, come previsto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, esclude di fatto tali alloggi dalle categorie previste dal Decreto Ministero Infrastrutture del 22 aprile 2008.

Ne consegue una palese incongruenza in quanto si verrebbe a creare una disparità di trattamento fra le varie categorie di "alloggio sociale" così come definite dal Decreto Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008; infatti gli "alloggi sociali" in genere sono esentati dall'IMU mentre gli alloggi gestiti dagli IACP comunque denominati, pur rientrando a pieno titolo nel novero degli "alloggi sociali", sono ammessi esclusivamente alla detrazione nonostante registrino un ricavo dai canoni mediamente inferiore a 1.200 euro l'anno per alloggio.

Si ricorda che il citato Decreto Ministero Infrastrutture, al comma 2, definisce l'alloggio sociale come "l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato". Tale definizione comprende quindi sia gli alloggi di proprietà dei Comuni che degli IACP comunque denominati e trasformati, mentre le altre categorie di alloggio sociale, previste al comma 3 del Decreto Ministero Infrastrutture, hanno un vincolo di servizio in locazione di durata inferiore, fino ad un minimo di 8 anni, e canoni definiti con riferimento a parametri di mercato (canone concordato così come definito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3 e s.m.i.)

La situazione che si verrebbe a creare azzererebbe di fatto la possibilità di provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili – manutenzione che produce annualmente circa 200 milioni di investimenti di cui 20 milioni ritornano allo Stato sotto forma di gettito IVA - con il conseguente degrado degli edifici e l'aggravamento delle problematiche sociali dei quartieri, fino a comportare il dissesto economico degli enti dell'edilizia residenziale pubblica.

CERONI




23.21

AS 1120
EMENDAMENTO

Articolo 23

Al comma 1 , lettera b), numero 3), lettera b), dopo le parole: “Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008” aggiungere le seguenti:” nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.”

Conseguentemente al comma 1, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso.

Uras De Petris


23.22

A.S. 1120

Emendamento


Art. 23

Al comma 1, lettera b), punto 3), dopo la lettera b), aggiungere le seguenti: << b-bis) agli alloggi gestiti in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.>>

Conseguentemente,

- *Al medesimo articolo, comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: << La suddetta detrazione>> fino alla fine del periodo;*
- *All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;*
- *Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento>> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento>*
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
 - 2014: - 30.000;
 - 2015: - 30.000;
 - 2016: - 30.000.

D'ADDA



23.23

AS 1120
EMENDAMENTO

Articolo 23

Al comma 1 , lettera b), numero 3), lettera d), dopo le parole:”e non concesso in locazione,” aggiungere le seguenti:”da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, ”

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a circa 15 milioni di euro in ragione annua si provvede mediante le maggiori entrate afferenti dalla seguente disposizione al medesimo articolo:

Al comma 1, alla lettera b), numero 2, in fondo, dopo le parole:”per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10” sono sostituite dalle seguenti: “per le quali si applica l'aliquota base di cui all'articolo 6”;

Uras De Petris



23.24

EMENDAMENTI AS.1120

Lettera b) punto 3) lettera d) ART. 23

Al comma ~~3~~, lettera d), sopprimere le parole da: "e fatto salvo quanto previsto" fino alla fine del periodo.

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BULGARELLI

Adun

23.25

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 23, al comma 1, capoverso 3, alla lettera d), sopprimere le parole "dal *personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica*"

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



23.26

Emendamento

Art. 23

Al comma 1, lettera b), numero 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

“d-bis) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.”.

Conseguentemente, all’onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera d-bis), pari a 63 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede mediante l’utilizzo dell’extra gettito derivante dal superamento degli ammontari previsti, per l’anno 2012, dal Ministero dell’Economia e delle finanze derivanti complessivamente dal versamento dell’imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni agricoli.

RUVOLO



23.27

Motivazioni

In vigenza dell'ICI i fabbricati rurali rappresentavano pertinenze del fondo agricolo cui erano asserviti. Pertanto, l'applicazione dell'ICI al terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale di quest'ultimo, esauriva il prelievo dovuto sull'intero fondo agricolo, fabbricati rurali inclusi. Assoggettando ad ICI il reddito dominicale dei terreni il tributo veniva assolto sia sul terreno che sui fabbricati rurali che insistono sul fondo. Con l'IMU, diversamente, i fabbricati rurali, sia d'uso abitativo che strumentali all'esercizio dell'attività agricola, rientrano nel campo dell'applicazione dell'imposta. L'assoggettamento ad IMU dei terreni e dei fabbricati rurali su loro insistenti determina una palese duplicazione d'imposta, in contrasto con gli articoli 163 del Testo Unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917 del 1986) e 67 del DPR n. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) che prevedono il divieto di doppia imposizione valevole, per costante giurisprudenza, per tutte le imposte, sia quindi per l'ICI che per l'IMU.

La volontà del legislatore di assoggettare i fabbricati rurali ad uso abitativo ed i fabbricati rurali strumentali all'IMU determina una duplicazione d'imposta e violazione del divieto di doppia imposizione, principio del nostro sistema tributario, informato all'articolo 53 della Costituzione.

I fabbricati strumentali agricoli risultano esenti dall'imposta solamente se ubicati in comuni montani o parzialmente montani: si rende, pertanto, necessario, estendere l'esenzione anche alle zone di pianura che risultano essere quelle a maggiore vocazione agricola e dove si concentrano gli agricoltori più professionalizzati e in cui sussistono i maggiori investimenti del settore.

Per quanto concerne il reperimento delle risorse finanziarie, conformemente al citato disposto dell'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, si intende utilizzare l'extra gettito determinato dall'imposizione IMU su terreni agricoli e fabbricati rurali rispetto agli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

23.29



A.S. 1120


Emendamento all'art.23

Al comma 1, lettera b), numero 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

“d-bis) ai fabbricati rurali ad uso strumentale non abitativo di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.”.

Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: “100 milioni” con le seguenti: “36 milioni”.

STEFANO, DE FERRIS, URAS



23.28

Emendamento

Art. 23

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo la lettera *d*), inserire la seguente:

“*d-bis*) ai fabbricati rurali ad uso strumentale non abitativo di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.”.

Conseguentemente, all’articolo 9, comma 13, sostituire le parole: “100 milioni” con le seguenti: “85 milioni”.

RUINO



23.29



Motivazioni

In vigenza dell'ICI i fabbricati rurali rappresentavano pertinenze del fondo agricolo cui erano asserviti. Pertanto, l'applicazione dell'ICI al terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale di quest'ultimo, esauriva il prelievo dovuto sull'intero fondo agricolo, fabbricati rurali inclusi. Assoggettando ad ICI il reddito dominicale dei terreni il tributo veniva assolto sia sul terreno che sui fabbricati rurali che insistono sul fondo. Con l'IMU, diversamente, i fabbricati rurali, sia d'uso abitativo che strumentali all'esercizio dell'attività agricola, rientrano nel campo dell'applicazione dell'imposta. L'assoggettamento ad IMU dei terreni e dei fabbricati rurali su loro insistenti determina una palese duplicazione d'imposta, in contrasto con gli articoli 163 del Testo Unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917 del 1986) e 67 del DPR n. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) che prevedono il divieto di doppia imposizione valevole, per costante giurisprudenza, per tutte le imposte, sia quindi per l'ICI che per l'IMU.

La volontà del legislatore di assoggettare i fabbricati rurali ad uso abitativo ed i fabbricati rurali strumentali all'IMU determina una duplicazione d'imposta e violazione del divieto di doppia imposizione, principio del nostro sistema tributario, informato all'articolo 53 della Costituzione.

I fabbricati strumentali agricoli risultano esenti dall'imposta solamente se ubicati in comuni montani o parzialmente montani: si rende, pertanto, necessario, estendere l'esenzione anche alle zone di pianura che risultano essere quelle a maggiore vocazione agricola e dove si concentrano gli agricoltori più professionalizzati e in cui sussistono i maggiori investimenti del settore.

Per quanto concerne il reperimento delle risorse finanziarie, conformemente al citato disposto dell'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, si intende utilizzare l'extra gettito determinato dall'imposizione IMU su terreni agricoli e fabbricati rurali rispetto agli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle finanze.



AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 23

Al comma 1, lettera b), punto 3), dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) alle unità immobiliari la cui rendita risultante dal catasto non eccede il valore di 750 euro, in cui risiedono disabili non autosufficienti. La mancata applicazione dell'imposta opera, in alternativa, nel caso in cui gli stessi disabili facciano parte di un nucleo familiare con ISEE non superiore a 20.000 euro annui."

Conseguentemente, all'art. 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La TASI è dovuta in misura ridotta del 50% dai disabili non autosufficienti o, in alternativa dai nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, con ISEE non superiore a 20.000 euro annui, che possiedano o detengano a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui la comma 1.

Conseguentemente, al maggior onere valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente incremento dell'importo relativo alle disponibilità di competenza e cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'art. 10, comma 37, rimodulando proporzionalmente altresì gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato



23.39


Sen. Anna Bonaiuto
SEN. GIORGI
Sen. DI LORO
Sen. MARZUCCI

A.S. 1120

Emendamento all'art.23

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) al comma 5, le parole: "pari a 135" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 165" e le parole "pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 75"; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni il moltiplicatore è pari a 110."

DE PETRIS, STEFANO, URAS


23.31

A. S. 1120
Emendamento
Art. 23

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 5:

- 1) le parole: "*pari a 135*" sono sostituite dalle seguenti: "*pari a 165*" e le parole "*pari a 110*" sono sostituite dalle seguenti: "*pari a 75*";
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Per i terreni concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni il moltiplicatore è pari a 110*".»

RUTA

Ruta

23.32

Emendamento


Art. 23

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Per i terreni agricoli l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,4 per cento.”»

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: "150" con la parola: "350"

RIVOLO


23.33



1/3


Motivazioni

Il DDL legge di stabilità 2014 si limita ad eliminare l'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze senza intervenire direttamente sul settore agricolo. Pertanto, dal 1° gennaio 2014, venuta meno la cancellazione della prima rata IMU 2013 ed in attesa di conoscere le decisioni governative in merito alla seconda rata, i terreni agricoli e fabbricati rurali saranno soggetti alla stessa disciplina IMU 2012.

Si ricorda che la misura massima dell'aggravio sostenibile dal settore agricolo, in ordine all'introduzione dell'IMU per l'anno 2012, era stata individuata dal Governo in circa 210 milioni di euro, a fronte di un gettito IMU stimato per il 2012 di 528 milioni rispetto al gettito effettivo di ICI e IRPEF per l'anno 2011 che era stato pari a 318 milioni.

Il MEF è arrivato all'individuazione di tali cifre previa stima del gettito atteso dell'IMU sui terreni e sui fabbricati rurali strumentali così come riepilogato nella seguente tabella:

	Gettito IMU stimato 2012 (mln euro)
Terreni	406.6
Fabbricati rurali strumentali	121.5
totale	528.1



Nella tabella seguente si riportano, invece, i dati di gettito-effettivo IMU per il 2012 presentati dal Governo:

	Gettito IMU effettivo 2012 (mln euro)
Terreni	630.2 (550 al netto manovre comunali)
Fabbricati rurali strumentali	64.2
totale	694.4

23.33

Dalla lettura dei dati in essa esposti si evince chiaramente che l'aggravio effettivo per il settore agricolo in ordine al versamento dell'IMU sui terreni e sui fabbricati rurali strumentali, rispetto a quanto stimato dal Governo come gettito IMU 2012, è risultato pari a 166,3 mln di euro (mentre l'aggravio rispetto al gettito ICI + IRPEF per l'anno 2011 è di ben 376,4 milioni in quanto il gettito ICI - IRPEF per il 2011 è risultato, come accennato, pari a 318 mln di euro).

L'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 prevede l'emanazione, peraltro mai avvenuta, di un decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri con il quale si deve provvedere alla modifica delle aliquote in modo da garantire che il gettito complessivo non superi gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle finanze.

Pertanto, per il 2014, il settore agricolo deve essere liberato di parte della pressione fiscale per un importo non inferiore a 166 milioni di euro.

Per evitare, comunque, un aggravio di imposizione rispetto al gettito preventivato anche dal 2014 in poi risulta necessario ridurre l'aliquota base per il settore agricolo dallo 0,76 per cento allo 0,4 per cento e opportuno allargare la base imponibile anche rivedendo l'area di esenzione IMU.

23.33



A.S. 1120

Emendamento all'art.23

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni di cui al comma 5 i comuni possono modificare esclusivamente in diminuzione la predetta aliquota base."

STEFANO, DE PETRIS, WRAS

Stefano DP WRAS

23.34

A.S. 1120
Emendamento
Art. 23

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

“b-bis) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per i terreni di cui al comma 5 i comuni possono modificare esclusivamente in diminuzione la predetta aliquota di base.”

RUTA

Ruta

23.35

A.S. 1120

Articolo 23

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché per gli immobili locati”.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

Gasparri



Illustrazione

L'emendamento – con il quale si prevede la fissazione al quattro per mille dell'aliquota Imu per gli immobili locati – ha lo scopo di iniziare a contrastare una vera e propria emergenza sociale. Qualora, inizialmente, l'aliquota del 4 per mille fosse prevista esclusivamente per i contratti “concordati”, a canone calmierato per effetto degli accordi fra organizzazioni dei proprietari e degli inquilini, essa avrebbe un costo che non supererebbe i 70 milioni di euro, dato dall'applicazione della nuova aliquota – rispetto a quella superiore al 9 per mille mediamente applicata per gli immobili locati – ai poco più di 200mila immobili locati con contratto “concordato” (dati Commissione Ceriani).

L'emendamento proposto contiene anche una copertura, data dalla eliminazione di una delle tante agevolazioni fiscali di cui godono i fondi immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non quotate, quantificata dalla Commissione Ceriani in 481,60 milioni di euro annui.

23.36

A.S. 1120
Emendamento
Art. 23

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

“b-bis) al comma 8, il primo ed il secondo periodo sono soppressi.”

Conseguentemente, al medesimo articolo:

- al comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente: “b-bis) all’articolo 9, comma 8, terzo periodo, sono soppresse le parole: “ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT)”.”
- Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: “8-bis. All’articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole “15 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “25 per cento”.

RUTA

Ruta

23.37

A.S. 1120

Emendamento

Art. 23

Al comma 1, dopo la lettera c), introdurre le seguenti:

“d) dopo il comma 6 aggiungere il seguente : “6-bis) l’aliquota base di cui al comma 6 è incrementata dello 0,1 per cento per ogni immobile in possesso oltre il terzo, e relative pertinenze;

e) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: “7-bis) L’aliquota è ridotta dello 0,1 per cento per il secondo immobile in possesso e relative pertinenze. La riduzione dell’aliquota si applica agli immobili ordinati in modo crescente in relazione al valore determinato ai sensi del comma 3.”

Conseguentemente, All’articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro o a decorrere dall’anno 2014, fatta eccezione per le spese riferite all’Università, alla Ricerca e all’ambiente.”

MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI

Molinari

23.38

Emendamento

Art. 23

Al comma 1, dopo la lettera c), introdurre le seguenti:

“d) dopo il comma 6 aggiungere il seguente : “6-bis) L’aliquota base di cui al comma 6 è incrementata:

1) dello 0,1 per cento per il terzo e quarto immobile in possesso, e relative pertinenze;

2) dello 0,2 per cento per ogni immobile in possesso oltre il quinto, e relative pertinenze.

L’incremento dell’aliquota si applica agli immobili ordinati in modo crescente in relazione al valore determinato ai sensi del comma 3.

e) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: “7-bis) L’aliquota è ridotta dello 0,1 per cento per il secondo immobile in possesso e relative pertinenze. La riduzione dell’aliquota si applica agli immobili ordinati in modo crescente in relazione al valore determinato ai sensi del comma 3.”

Conseguentemente, All’articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

“, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro o a decorrere dall’anno 2014, fatta eccezione per le spese riferite all’Università, alla Ricerca e all’ambiente.”

MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI

Molinar

23.39

A.S. 1120

Emendamenti

Art. 23

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "*c-bis) dopo il comma 14-ter è inserito il seguente: «14-ter.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera e), del citato decreto-legge n. 557 del 1993.»*"

Conseguentemente:

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000;

2015: -;

2016: -.

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;

BERTUZZI PIGNEDOLI

Bertuzzi

23.40

A.S. 1120

Emendamenti

Art. 23

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "c-bis) al comma 14-ter, le parole: "30 novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.


BERTUZZI, PIGNEDOLI

23.41

Emendamento AS 1120

All'articolo 23, al comma 1, dopo la lett. c), inserire la seguente lett. d)

“d) All'articolo 13, comma 9-*bis* del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, alla fine del periodo aggiungere il seguente: “L'esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati.”

Conseguentemente:

All'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1% per l'anno 2014.

Sen Comaroli



Sen. Bitonci



23.42

A.S. 1120

Emendamento

Art.23

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

“c-bis) All’articolo 13, comma 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, alla fine del periodo aggiungere il seguente: “L’esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati.”

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Broglia

23.43

EMENDAMENTO**DDL1120****Art.23**

Al comma 1, dopo la lett. c), inserire la seguente lett. c-bis.)

"c-bis. All'articolo 13, comma 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, alla fine del periodo aggiungere il seguente:
"L'esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati."

FRAVEZZI, PANIZZA

Stai sempre deller, Palermo

23.44

A.S. 1120

EMENDAMENTO

All'articolo 23, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

“d) al comma 5, le parole: “pari a 135” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 165” e le parole “pari a 110” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 75”; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i terreni concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni il moltiplicatore è pari a 110”.

MARINELLO *Marinello*

MANCUSO *ManCUSO*

SCOMA *SCOMA*

GUARDANI *Guardani*

23.45



A.S. 1120

EMENDAMENTO


All'articolo 23, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

“d) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: “Per i terreni di cui al comma 5 i comuni possono modificare esclusivamente in diminuzione la predetta aliquota base.”

MARINELLO 

MANCUSO 

SCOMA 

GUARDANI 

23.46



A.S. 1120

EMENDAMENTO

All'articolo 23, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“d) il primo ed il secondo periodo del comma 8 sono soppressi.”

All'articolo 23, comma 7, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

“c) all'articolo 9, comma 8, terzo periodo, sono soppresses le seguenti parole
“ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco
dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT)”.”

All'art. 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole “15 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “25 per cento”.

MARINELLO *lulu*

MANCUSO *M*

SCOMA *S*

GUALDAMI *G-1.*

23.47



dlk

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

All'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2013, n. 85, sostituire le parole: "per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:" con le seguenti: "per l'anno 2013 il versamento della prima e della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto per le seguenti categorie di immobili:".

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute.

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Nencini, Buemi, Longo

23.48

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

All'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Per l'anno 2013 il versamento della prima rata e della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute.

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO


Nenci, Buemi, Longo

23.49

Art. 23

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 11, comma 2, lettera c) numero 3) sono aggiunte
in fine le seguenti parole: *“con articolazione secondo il beneficio
economico ritraibile, coerente con i livelli tariffari stabiliti dalle
vigenti norme in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche,
imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni”*

Sen. Vincenzo Gibiino



23.50

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Articolo 23

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera :

b-bis) all'articolo 11, comma 2, lettera c) numero 3) sono aggiunte in fine le seguenti parole: *“con articolazione secondo il beneficio economico ritraibile, coerente con i livelli tariffari stabiliti dalle vigenti norme in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni”*

MARINELLO



23.51



EMENDAMENTO

ART. 23

All'articolo 23:

a) al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

“b-bis) all'articolo 14, il comma 1 è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.”;

b) sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

“Articolo 23-bis (Riduzione consumi intermedi).

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.”

23.52



Sen. Anna Bonfiglioli
Sen. CERCHI
Sen. MIO
Sen. MANDELLI

AS 1120

Emendamento

Art. 23

All'articolo 23:

a) al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

“b-bis) all'articolo 14, il comma 1 è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.”;

b) sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

“Articolo 23-bis (Riduzione consumi intermedi).

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.”

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU',
DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI Bachisio Silvio, SPOSETTI,
VERDUCCI, ZANONI

Tomaselli

23.53

AS 1120
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

DEDUCIBILITA' DELL'IMU DAL REDDITO D'IMPRESA E DAL VALORE DELLA PRODUZIONE IRAP

All'articolo 23:

a) al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

"b-bis) all'articolo 14, il comma 1 è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.";

b) sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:


"Articolo 23-bis (Riduzione consumi intermedi).

- 1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.*
- 2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.*
- 3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio."*

RELAZIONE TECNICA

Sulla base delle analisi effettuate nella relazione tecnica, si stima una perdita di gettito di competenza pari a 1,362 milioni.

CERONI



23.54

lo



AS 1120

ART. 23

Sostituire i commi da 5 a 8 con i seguenti:

⁵~~1~~-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati.

⁵~~1~~-ter. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

“1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cento per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.”

⁵~~1~~-quater. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1-ter, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.»

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

23.55



AS 1120

ART. 23

Sostituire i commi da 5 a 8 con i seguenti:

⁵
«~~1~~-⁵bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati.

~~5~~⁵-~~1~~-ter. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

“1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.”

⁵~~5~~-~~1~~-⁵quater. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1-ter, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta.»

SEN. ZELLER 

SEN. BERGER

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

23.56

Atto Senato n. 1120

EMENDAMENTO

ART. 23

All'articolo 23, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "L'imposta municipale propria relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D è deducibile integralmente ai fini della determinazione del reddito di impresa. La medesima imposta è deducibile integralmente dal valore della produzione determinato ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive."».

Conseguentemente:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro >> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni >>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni >> con le seguenti: << 200 milioni >> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: << 4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo >> sono soppresse;
- All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: << 6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. >>.
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: << 2 per mille >> con le seguenti: << 2,5 per mille >>;
- All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: << 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. >>
- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: << 22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento >> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento >>;

- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

23.57

A.S. 1120

Emendamento

Art. 23

Sostituire il comma 5 con il seguente: « 5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è in deducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive." »

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 351 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: « 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro » con le seguenti: « 50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni »;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni » con le seguenti: « 200 milioni » e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: "150.000 euro" con le seguenti "90.000 euro", le parole "fino a 200.000 euro" con le seguenti "fino a 150.000 euro", le parole "per la parte eccedente 200.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 150.000 euro", e le parole "per la parte eccedente 250.000 euro" con le seguenti "per la parte eccedente 200.000 euro" e aggiungere in fine le seguenti parole: « Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro. »;
- All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo » sono soppresse;
- All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: « 7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. »;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dal seguente: « 21 per cento »;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

23.58

1/2

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, ESPOSITO Stefano, MARGIOTTA, SONEGO

Ranucci

23.58

EMENDAMENTO ALL'AS 1120

Art. 23

All'art.23, il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive."»

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: " , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 351 milioni di euro a decorrere dal 2014".

Sen. Crosio
Sen. Comaroli



EFFETTI SUL GETTITO

Secondo i dati contenuti nel Documento MEF-Dipartimento delle Finanze del 7 agosto 2013 – **"Ipotesi di revisione del prelievo sugli immobili"**, la deducibilità integrale dell'IMU per immobili, terreni ed aree edificabili versata da soggetti diversi dalle persone fisiche (in particolare, società di capitali, società di persone ed enti non commerciali) determinerebbe una perdita di gettito stimato in 1,25 miliardi di euro.

Conseguentemente, la previsione di una **deducibilità parziale al 50%**, come nella proposta acclusa, si stima possa determinare una **perdita di gettito annua pari a 625 milioni di euro**.

Se a tale importo si deduce, inoltre, il costo già finanziato dell'attuale formulazione della deducibilità, contenuta nel DdL Stabilità 2014 (che prevede una deducibilità parziale al 20% dell'IMU versata dalle imprese solo con riferimento agli immobili strumentali da queste posseduti), stimato in 274 milioni di euro annui, **la perdita di gettito derivante dalle modifiche proposte si riduce a 351 milioni di euro annui**.

23.59

DISEGNO DI LEGGE N. 1120 A/S

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2014)

EMENDAMENTO

Art.23

Al comma 5, è sostituito dal seguente:

5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "1. *L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.*"»

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 351 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

23.60



Sen. Anna Bonaiuto

Sen. CERONI

Sen. MICO

Sen. MANDECI

DISEGNO DI LEGGE N. 1120 A/S

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2014)

EMENDAMENTO

ART. 23

«All'art.23, il comma 5, è sostituito dal seguente:

5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive."»

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 351 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

RELAZIONE

L'art.23, co.5-6, del DdL di Stabilità 2014 prevede, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, la deducibilità, dal reddito d'impresa imponibile IRPEF/IRES, di un importo pari al 20% dell'IMU pagata sugli immobili strumentali (sia per natura che per destinazione).

La misura, essendo limitata ai soli immobili strumentali (capannoni, uffici, negozi, etc), non interessa la totalità degli immobili posseduti dalle imprese, come invece proposto in sede di approvazione del DL 102/2013 (cd. "decreto casa").

La disposizione, pertanto, non si applica né ai fabbricati abitativi "patrimonializzati" dalle imprese e da queste concessi in locazione, né alle aree edificabili iscritte tra i "beni merce" (Rimanenze), che rimangono assoggettati ad IMU e per i quali l'imposta comunale non può essere scomputata dal reddito d'impresa da assoggettare ad IRPEF/IRES.

In senso più generale, inoltre, si ritiene che la deducibilità limitata ad un importo pari al 20% dell'IMU relativa agli immobili strumentali sia del tutto assorbita dall'introduzione della TASI (componente del nuovo "tributo sui servizi comunali - TRISE" anch'esso previsto dal DdL di Stabilità), cosicché l'effetto combinato delle 2 disposizioni (deducibilità parziale IMU e nuovo tributo sui servizi) è solo quello di limitare l'incremento impositivo a carico delle imprese, dovuto alla nuova tassazione immobiliare, e non già quello di attribuire alle stesse un vero e proprio beneficio.

CERONI



23.67

EMENDAMENTO

AS 1120

Art.23



Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "1. *L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.*"

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 351 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

23.62

NOTA - L'art.23, co.5-6, del DdL di Stabilità 2014 prevede, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, la deducibilità, dal reddito d'impresa imponibile IRPEF/IRES, di un importo pari al **20%** dell'IMU pagata sugli immobili strumentali (sia per natura che per destinazione). **La misura, essendo limitata ai soli immobili strumentali (capannoni, uffici, negozi, etc), non interessa la totalità degli immobili posseduti dalle imprese, come invece proposto in sede di approvazione del DL 102/2013 (cd. "decreto casa").** La disposizione, pertanto, non si applica né ai fabbricati abitativi "patrimonializzati" dalle imprese e da queste concessi in locazione, né alle aree edificabili iscritte tra i "beni merce" (Rimanenze), che rimangono assoggettati ad IMU e per i quali l'imposta comunale non può essere scomputata dal reddito d'impresa da assoggettare ad IRPEF/IRES. Inoltre, si ritiene che la deducibilità limitata ad un importo pari al 20% dell'IMU relativa agli immobili strumentali sia del tutto assorbita dall'introduzione della TASI (componente del nuovo "tributo sui servizi comunali - TRISE" anch'esso previsto dal DdL di Stabilità), cosicché l'effetto combinato delle 2 disposizioni (deducibilità parziale IMU e nuovo tributo sui servizi) è solo quello di limitare l'incremento impositivo a carico delle imprese, dovuto alla nuova tassazione immobiliare, e non già quello di attribuire alle stesse un vero e proprio beneficio. **Il vantaggio per l'impresa, derivante dalla parziale deducibilità dell'IMU, appare del tutto trascurabile rispetto all'incidenza della TASI dovuta sul medesimo fabbricato. Occorre, pertanto, rafforzare la disposizione, prevedendo: l'incremento della percentuale di deducibilità dell'IMU (dal 20%) al 50%; l'estensione dell'ambito applicativo a tutti gli "immobili d'impresa", così come già proposto dallo stesso Governo in fase di approvazione del "Decreto per la casa".** Conseguentemente, la previsione di una deducibilità parziale al 50%, come nella proposta acclusa, si stima possa determinare una perdita di gettito annua pari a 625 milioni di euro. Se a tale importo si deduce, inoltre, il costo già finanziato dell'attuale formulazione della deducibilità, contenuta nel DdL Stabilità 2014 (che prevede una deducibilità parziale al 20% dell'IMU versata dalle imprese solo con riferimento agli immobili strumentali da queste posseduti), stimato in 274 milioni di euro annui, la perdita di gettito derivante dalle modifiche proposte si riduce a 351 milioni di euro annui.

(G. P. L. I. N. I.)
(125)
(R. S. P. I. M. A.)
(F. L. O. R. I. S.)
13



AS 1120


ART. 23

Al comma 5, sostituire le parole "venti per cento" con le seguenti: «**cinquanta per cento**».

Conseguentemente,

al comma 7, la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

«b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.»

SEN. ZELLER 

SEN. BERGER

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

23.63

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 23, al comma 5, capoverso 1), sostituire le parole "20 per cento" con le parole "50 per cento"

Ai maggiori oneri derivante dalla disposizione e stimabili in 300 milioni di euro per l'anno 2013, 1.300 milioni di euro per l'anno 2014 e 700 milioni di euro dall'anno 2015, si provvede come segue.


Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Articolo 10-bis

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.300 milioni di euro annui. I Ministri competenti predispongono gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

Sen. Bitonci Sen. Comaroli Sen. Bellot Sen. Arrigoni



23.64

A.S. 1120
Emendamento
Art. 23

*Al comma 5, sostituire le parole “nella misura del 20 per cento” con le seguenti
”nella misura del 50 per cento”.*

*Conseguentemente, all'articolo 18 , dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:
<<20 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: << 23 per cento>*

CALEO, VACCARI



23.65

AS 1120
EMENDAMENTO



→ **all'articolo 23, comma 5, sostituire le parole "nella misura del venti per cento", con le seguenti: "nella misura del quaranta per cento"**

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

- "7-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:*
- a) al comma 491, le parole "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";*
 - b) al comma 495, le parole " un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";*
 - c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014.";*
 - d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento."*

CHIAVARI

Chierici

23.66

1/2



Motivazione

Gli emendamenti proposti introducono alcune modificazioni alla nuova disciplina della Tasi.

In particolare si prevedono le seguenti novità:

- a) *si modificano i criteri per la disciplina delle riduzioni della TASI da parte dei comuni prevedendo che essi oltre dover tenere conto prioritariamente della capacità contributiva della famiglia e del numero dei componenti del nucleo familiare, attraverso l'applicazione dell'istituto dell'ISEE, debbano in ogni caso applicare una detrazione annuale per ciascun figlio residente nell'abitazione principale di importo non inferiore a euro 50. Si prevede, inoltre, che a fianco dell'indicazione dei costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI sia indicato, per le funzioni fondamentali, il livello di scostamento rispetto ai fabbisogni standard.*
- b) *si modificano i criteri per la manovrabilità da parte dei comuni dell'aliquota della TASI prevedendo da una parte, che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non possa in nessun caso risultare superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alla medesima tipologia di immobile, e dall'altra che comunque l'aliquota massima relativa all'abitazione principale non possa eccedere il 2,5 per mille. Rispetto alla norma attuale del DDL, il tetto di aliquota del 2,5 per mille viene reso permanente (anziché limitato al solo 2014), mentre l'aliquota massima di TASI E IMU sulle seconde abitazioni non potrà superare l'attuale aliquota massima dell'IMU (senza dunque poter aggiungere l'aliquota di base della TASI dell'1 per mille).*
- c) *si prevede l'elevazione dal 20 al 40 per cento della percentuale della deducibilità dall'imposta sul reddito di impresa, arti e professioni, dell'IMU relativa agli immobili strumentali delle imprese.*

23.66

EMENDAMENTO

ART. 23

Sopprimere i commi 7 e 8

Conseguentemente, dopo l'art. 10 aggiungere il seguente:

Al medesimo articolo 21, dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

"Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'4 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 5,2 miliardi di euro nel 2014 e in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

4. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398."

23.67



Sen. Anna Bonaiuto
SEN. CERONI
SEN. FILO
SEN. MANDELLI
SEN. BONDI
SEN. REFFETTI

A.S. 1420

Articolo 23

Sopprimere i commi 7 e 8.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 1996, n. 296.

Gasparri



Illustrazione

L'emendamento mira a sopprimere le disposizioni del disegno di legge di stabilità con le quali viene prevista – con effetto retroattivo al 1° gennaio 2013, e quindi in aperta violazione di un principio stabilito dallo Statuto dei diritti del contribuente e ribadito nel disegno di legge delega di riforma fiscale approvato dalla Camera – la tassazione ai fini Irpef degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. Si tratta di una disposizione di particolare iniquità. Gli immobili in questione, infatti, sono generalmente quelli che i locatori (nella stragrande maggioranza dei casi piccoli proprietari) intendono concedere in locazione, senza peraltro trovare – soprattutto in questo periodo di crisi – inquilini disponibili. E su tali immobili improduttivi di reddito i locatori sono costretti, oltre a pagare l'Imu (solitamente con aliquota massima), a sostenere tutti gli altri oneri propri di un bene come questo: contributi condominiali, spese di manutenzione ecc.

La norma sulla tassazione Irpef degli immobili non locati è peraltro in palese contraddizione con l'esenzione dell'Imu per gli immobili invenduti e non locati delle imprese disposta con il decreto-legge n. 102/13, come convertito in legge (c.d. decreto Imu). Infatti, mentre per questi ultimi è stata eliminata un'imposta sul presupposto di non tassare quello che è solo un costo per l'impresa, per gli immobili delle persone fisiche che si trovano in una situazione analoga rispetto a quelli delle imprese, non solo si mantiene la tassazione Imu, ma si aggiungono altre 4 imposte: la Tasi, l'Irpef, l'addizionale regionale Irpef e l'addizionale comunale Irpef.

La relazione tecnica prevede che la disposizione sulla tassazione delle case sfitte porti ad un maggior gettito di 508,1 milioni di euro nel 2014 e di circa 297,4 milioni di euro a partire dal 2015. L'emendamento proposto contiene una copertura, data dalla eliminazione di una delle tante agevolazioni fiscali di cui godono i fondi immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non quotate, quantificata dalla Commissione Ceriani in 481,60 milioni di euro annui.

23.68

EMENDAMENTO

Al testo del Disegno di Legge

^{sopprimere}
All'art. 23 abrogare il comma 7

Conseguentemente, ridurre del 2% tutti
gli stanziamenti di parte corrente
dell'elaborato tabella C.

Luigi Sciascia
SCIASCIA

Alain (RANDELLI)

(CONTI) di cui:
(PARSONS) ~~*[Signature]*~~
(MORICONE) *Rosa M.P.*

23.69

AS 1120
EMENDAMENTO

Articolo 23

Al comma 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento".

 Uvas De Petris 

23.70

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 23, al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere il seguente periodo:


c) La norma non si applica agli edifici di proprietà di anziani e di disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero, purché questi non risultino locati. La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:; ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



23.71

Emendamento Art. 23, comma 7-bis

All'articolo 23, dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. "Agli immobili destinati dalle istituzioni scolastiche paritarie esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività didattiche si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni."



Sen. Anna Bonaiuto
[Handwritten signature]

Sen. Corsoni
Sen. Fico
Sen. Pisaneschi

23.72

AS 1120

Emendamento all'art. 23

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-bis. Agli immobili destinati dalle istituzioni scolastiche paritarie esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività didattiche si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni."

RUSSO



MOTIVAZIONE

L'introduzione dell'IMU ha avuto un impatto devastante per le scuole paritarie che pur facendo parte del sistema pubblico di istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono comunque soggette all'imposta. Le scuole paritarie si sono viste triplicare/quadruplicare l'imposta rispetto al regime ICI, al punto da veder pregiudicate le possibilità di sopravvivenza. Per tali immobili sarebbe dunque auspicabile l'esenzione dall'imposta analogamente a quanto previsto per gli enti non commerciali che svolgono, tra l'altro, attività didattiche.

23.73

Emendamento all'art. 23, comma 7, A.S. 1120

All'articolo 23, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. "Agli immobili destinati dalle istituzioni scolastiche paritarie esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività didattiche si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni."

Bonanni Lisa

23.74

1/2
16

Emendamento all'art. 23, comma 7, A.S. 1120

All'articolo 23, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. "Agli immobili destinati dalle istituzioni scolastiche paritarie esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività didattiche si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni."

Motivazione

L'introduzione dell'IMU ha avuto un impatto devastante per le scuole paritarie che pur facendo parte del sistema pubblico di istruzione ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono comunque soggette all'imposta. Le scuole paritarie si sono viste triplicare/quadruplicare l'imposta rispetto al regime ICI, al punto da veder pregiudicate le possibilità di sopravvivenza. Per tali immobili sarebbe dunque auspicabile l'esenzione dall'imposta analogamente a quanto previsto per gli enti non commerciali che svolgono, tra l'altro, attività didattiche.

SENZA FIRMA.

.....

23.75

AS 1120

Emendamento

Art. 23

23.76

dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

"8 bis. Al comma 3 dell'art. 91-bis del D.L. 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.3.2012 n. 27, il secondo paragrafo, dalle parole "Con successivo decreto" fino alle parole "come svolte con modalità non commerciali" è sostituito dal seguente: "Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e i requisiti generali per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali"

"8 ter. Si intendono condotte con metodo commerciale le attività di cessione di beni o di prestazione di servizi svolte per professione abituale produttive di redditi di impresa ai sensi dell'art. 55, commi 1 e 2, del D.P.R. 22.12.1986 n. 917. Non sono considerate attività condotte con metodo commerciale:

- a. le prestazioni di servizi di cui all'art. 143, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, svolte alle condizioni e nei limiti ivi richiamati;
- b. le attività di cui all'art. 143, comma 3, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere a) e b);
- c. le attività di cui all'art. 148, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917;
- d. le attività di cui all'art. 148, commi 3, 5, 6, 7, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, purché siano rispettate le condizioni del successivo comma 8, art. 148, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, fatta salva la deroga di cui al comma 9, art. 148, D.P.R. 22.12.1986 n. 917;
- e. le attività istituzionali delle ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, di cui all'art. 150, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917. Non rientrano, altresì, tra le attività condotte con metodo commerciale, quelle espressamente escluse da imposizione diretta, nei confronti delle rispettive categorie di enti e alle condizioni ivi richiamate, dalle seguenti normative di settore: L. 7.12.2000, n. 383; L. 11.8.1991 n. 266; L. 26.2.1987 n. 49; art. 25, comma 2, L. 13.5.1999 n. 133. "

1/2 12

"8 quater. Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-bis del D. L. n. 1-2012, è determinato in base al rapporto tra i proventi derivanti dalle attività condotte con metodo non commerciale e i proventi complessivi. I proventi derivanti dalle attività decommercializzate di cui al precedente comma 2 concorrono ai proventi sia del numeratore che del denominatore del rapporto".

"8 quinquies. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 19.11.2012, n. 200"


"8 sexies. All'art. 13, comma 7, del D.L. 6.12.2011 n. 201, dopo le parole "e per le relative pertinenze" sono inserite le seguenti "nonchè per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali per i quali si realizzano i presupposti di imposta. Si applica, per questi ultimi, la detrazione-base dall'imposta prevista dal successivo comma 10, e quella più elevata eventualmente prevista dai regolamenti comunali".

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Petraglia

Uras

De Petris



23.76

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 23, dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

8-bis L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli.

8-ter ~~8-bis~~ All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-bis è abrogato.

8. quater ~~9-ter~~ Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 9.bis si provvede mediante riduzione del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139 della legge n. 228 del 2012.

Sen. Bellot

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Bellot
Comaroli
Bitonci

23.77

AS 1120

EMENDAMENTO

ART.23

All'articolo 23, dopo il comma 8 inserire i seguenti:

8.bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" sono sostituite dalle seguenti: "fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita"

8.ter All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" sono sostituite dalle seguenti: "fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita".

23.78



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. CERONI
Sen. MILO
Sen. MANDALI

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 23

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

8.bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" sono sostituite dalle seguenti: "fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita"

8.ter All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" sono sostituite dalle seguenti: "fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita".

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRU'

Fissore

23.79

AS 1120
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO


ESTENSIONE DELL'ESENZIONE IMU ALLE IMPRESE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

All'articolo 23, dopo il comma 8 inserire i seguenti:

8.bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" sono sostituite dalle seguenti: "fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita"

8.ter. All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" sono sostituite dalle seguenti: "fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita".

CERONI



23.80

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 23 sono infine aggiunti i seguenti commi:

P. 602 2. A partire dal 1° Gennaio 2014, le cabine e le stazioni degli impianti di risalita quali funivie, sciovie, seggiovie e simili vengono accatastati in categoria catastale E1.

8. 100 3. La disposizione opera nei limiti massimi di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016

Sen. Bellot



23.81

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 23, sono infine aggiunti i seguenti commi:

8-69 9. A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali relative all'alluvione del Veneto nel Novembre del 2010 e al terremoto che ha colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel Maggio del 2012. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


8-7a 9-bis La disposizione opera nei limiti massimi di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot



23.82

A.S. 1120

Emendamento

Art.23

Dopo il comma 8 inserire il seguente comma:

8-bis. L'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, è sostituito dal seguente:

5-ter: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda."

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Broglia

23.83

EMENDAMENTO
DDL1120
Art.23

Dopo il comma 8 inserire il seguente comma:

"8-bis.. L'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, è sostituito dal seguente:

5-ter: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda."

FRAVEZZI, PANIZZA

Uti Panizza, Zeller, P. Berni

23.84

Emendamento AS 1120

All'articolo 23, dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

9. All'articolo 8, al comma 2, del Decreto Legge 102/2013, sostituire le parole "9 Dicembre" con le parole "4 Dicembre"

Sen. Comaroli 

Sen. Bitonzi 

23.85

A.S. 1120

Emendamento

Art.23

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, aggiungere il seguente comma:

4-quinquies. In attuazione a quanto disposto dall'art. 13, commi 12-bis e 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite da ultimo dal comma 383, articolo 1, della legge 228 del 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno. "

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Brogli

23.86

Emendamento AS 1120

All'articolo 23, è infine aggiunto il seguente comma:

All'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, aggiungere il seguente comma:

4-quinquies. In attuazione a quanto disposto dall'art. 13, commi 12-bis e 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite da ultimo dal comma 383, articolo 1, della legge 228 del 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

Sen Comaroli 

Sen. Bitonci



23.87

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

<< 8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12-*quinquies* del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge del 26 aprile 2012, n. 44, sono considerate valide anche nell'ipotesi in cui una sentenza del tribunale dei minori assegni l'immobile ad un genitore.

8-ter. La detrazione maggiorata di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, spetta al 50 per cento tra i genitori, se l'affidamento formale dei figli è condiviso, indipendentemente dalla residenza degli stessi.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:<< 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti:<< 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

BROGLIA, ZANONI

Broglia

23.88

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

“8-bis. All’art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente: << 1-bis. Il requisito dello svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, di cui al comma 1, lettera i), art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, deve in ogni caso ritenersi assolto in relazione alle attività de-commercializzate, esenti o escluse svolte dagli enti non commerciali con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa fiscale, anche di settore, in materia di tassazione sul reddito.>>”

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: << 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro>> con le seguenti: << 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni>>;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: << 150 milioni>> con le seguenti: << 200 milioni>> e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: <<2 per mille>> con le seguenti: << 2,1 per mille>>;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: << 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: << 20 per cento>> sono sostituite dal seguente: << 22 per cento>>;
- *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: - 30.000;
2015: - 30.000;
2016: - 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

GHEDINI Rita



23.89

AS 1120

EMENDAMENTO

ART. 23

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986."

Conseguentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

"Articolo 23-bis (Riduzione consumi intermedi).

- 1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.*
- 2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.*
- 3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio."*

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU'

Tomaselli

23.90

EMENDAMENTO

ART.23

All'articolo 23, dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986."

Conseguentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

"Articolo 23-bis (Riduzione consumi intermedi).

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.
2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.
3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio."



23.91
Sen. Anna Bonfiglioli
Sen. CERONI
Sen. MIO
Sen. MANDELLI 30

AS 1120
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO

RIDUZIONE ALLA META' DELL'IMU SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI DELLE IMPRESE

All'articolo 23, dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986."


Conseguentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

"Articolo 23-bis (Riduzione consumi intermedi).

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio."



23.92

1/2

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento ha un impatto stimato di circa 3,6 mld di euro.

COPERTURA

Al finanziamento delle misure proposte nel presente emendamento, si provvede mediante la riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche.

CERONI



23.92

EMENDAMENTO

AS 1120


Art. 23

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con le risorse di cui all'articolo 6-bis."

Paolo Galimberti

23.93



Alessandro (FRANDELLI)
BB (BOCCA)

MOTIVAZIONI

L'emendamento propone di ridurre del 50% l'IMU dovuta sugli immobili strumentali delle imprese di proprietà delle stesse. Si ritiene, infatti, che gli immobili utilizzati dalle imprese per scopi produttivi, non possono essere parificati ai fini della tassazione IMU, alle abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case). Si tratta, infatti, di immobili che hanno una finalizzazione ben precisa: quella della produzione del reddito d'impresa.

Proprio per questo motivo per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, le imposte patrimoniali quali l'IMU, costituiscono una duplicazione dell'imposizione. E' vero, infatti, che gli immobili strumentali all'attività dell'impresa (sia per natura che per destinazione) concorrono a formare il reddito d'impresa in modo implicito, dando un contributo indiretto alla produzione dell'utile dell'esercizio, come, ad esempio, può avvenire per l'immobile utilizzato come capannone artigianale, negozio, ovvero, in generale, come sede dell'impresa.

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento ha un impatto stimato di circa 3,6 mld di euro.



EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 23

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

“8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con le risorse di cui all'articolo 6-bis.”.

Conseguentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

*“Articolo 23-bis
(Riduzione consumi intermedi).*

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio.”

Sen. Galimberti
Sen. Mandelli
Sen. Bocca

*Galimberti
Mandelli
Bocca*

23.94



Emendamento A.S. 1120

All'articolo 23, dopo il comma 8, aggiungere infine il seguente:

9. A decorrere dall'anno 2014, e nel limite massimo di uno stanziamento annuo di 500 milioni di euro, sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 gli immobili ad uso produttivo.

Ai maggiori oneri derivante dalla disposizione, si provvede come segue:

Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

23.95

Emendamento A.S. 1120


All'articolo 23, dopo il comma 8, è infine aggiunto il seguente comma:

9. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole "80" con le parole "160".

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bisinella



23.96

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 23, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6 bis_ L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata allo 1,06 per cento».

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole "80" con le parole "160".

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

Sen. Comaroli

23.97

A.S. 1120

Emendamento

Art.23

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 201~~2~~¹, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 201~~2~~¹, n.214, dopo il comma 12-ter sono aggiunti i seguenti commi:

"12-quater. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, punto n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, e per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari dei suddetti diritti.

12-quinquies L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati al comma 12-quater, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote al singolo titolare, con addebito nel rendiconto annuale. "

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO



23.98

EMENDAMENTO
DDL1120
Art.23

Aggiungere il seguente comma:

"8-bis. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 201~~2~~¹, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 201~~2~~¹, n.214, dopo il comma 12-ter sono aggiunti i seguenti commi:

"12-quater. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, punto n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, e per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari dei suddetti diritti.

12-quinquies L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati al comma 12-quater, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote al singolo titolare, con addebito nel rendiconto annuale."

FRAVEZZI, PANIZZA

Ant Panizza, Deller

23.99

A.S. 1120

Emendamento

Art.23

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. Al comma 13-bis, articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato il secondo periodo."

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Broglia

23.100

EMENDAMENTO**DDL1120****Articolo 23**

Aggiungere il seguente comma:

"8-bis. Al comma 13-bis, articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato il secondo periodo (da "I comuni sono, altresì,..." a "...sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)."

FRAVEZZI, PANIZZA

di *Di* *della, Palermo*

23.101

A.S. 1120

Emendamento

Art.23

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:

- a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;
- b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti.

BROGLIA, ZANONI, CUOMO



23.10.2

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 23, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del Decreto legge n. 201 del 2011.

Conseguentemente:


All'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1% per l'anno 2014.

All'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. A decorrere dal 1^o gennaio 2014 è elevata dell'1% l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative"

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



23.103


Emendamento A.S. 1120

All'articolo 23, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8 bis
8. E' sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 13 del Decreto legge n. 201 del 2011.

All'onere conseguente, quantificato in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Sen. Comaroli



Sen. Bitonci



23.104

A.S. 1120

Emendamento

Art.23

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

"8-bis. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al primo periodo, le parole "e le aliquote" sono sostituite dalle parole " , le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo:

"In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso."

La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013.

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO



23.105



EMENDAMENTO
DDL1120
Art.23

Aggiungere il seguente comma

"8-bis. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "e le aliquote" sono sostituite dalle parole ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo:

"In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso."

La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013.

FRAVEZZI, PANIZZA

23.106

Emendamento AS 1120

All'articolo 23, è infine aggiunto il seguente comma:

8-bis.

Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "e le aliquote" sono sostituite dalle parole ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo:

"In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso."

La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013.

Sen Comaroli



Sen. Bitonci



23.107

A.S. 1120

Emendamento

Art. 23.....

Al comma

~~Conseguentemente~~, dopo il comma8....., aggiungere il seguente:

"8 BIS,

§ sulle unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risultino locate o concesse in comodato d'uso gratuito, e per un'unica unità immobiliare, in conformità alle seguenti indicazioni: classificazione delle suddette unità immobiliari come abitazione principale; introduzione di criteri certi di identificazione dei soggetti interessati dalla obbligatorietà dell'iscrizione all'AIRE. "

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, P. A. MEMO

TONINI

~~PEGORARI~~

~~TURANO~~

23.108

GIACOBBE

TOMASELLI

76

AS 1120
EMENDAMENTO

Articolo 23

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) , del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, lettera a) della legge n. 222 del 1985, le parole:", all'educazione cristiana" sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del DPR n. 917 del 1986, le parole:"agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed" sono soppresse.

Uras De Petris 

23.109

A.S. 1420

Articolo 23

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis

(Estensione dell'applicazione della cedolare secca sugli affitti del 15 per cento)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono soppresse.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Gasparri



Illustrazione

L'emendamento prevede l'estensione dell'applicabilità dell'aliquota del 15 per cento della cedolare secca sugli affitti, prevista per i contratti di locazione "concordati", a tutto il territorio nazionale, mentre ora è limitata ai Comuni ad alta tensione abitativa. Ciò, al fine di ulteriormente incentivare una modalità contrattuale caratterizzata da canoni di locazione più bassi rispetto a quelli di mercato.

L'emendamento proposto contiene anche una copertura, data dalla eliminazione di una delle tante agevolazioni fiscali di cui godono le società di investimento immobiliare quotate e non quotate, quantificata dalla Commissione Ceriani in 5 milioni di euro annui.



23.0.1

A.S. 1420

Articolo 23

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis

(Norma interpretativa in materia di cedolare secca sugli affitti)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Ai fini del presente articolo, non si intendono effettuate nell'esercizio di attività di impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o ad associazioni sindacali alle quali sia iscritta. Prima di iniziare lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui al periodo precedente, professionisti ed associazioni inviano dichiarazione di assunzione dell'incarico all'Agenzia delle entrate".

Gasparri



Illustrazione

Molti locatori si astengono dall'optare per il sistema della cedolare secca ritenendo che la sola gestione di più unità immobiliari locate configuri (o possa configurare) lo svolgimento dell'attività di locazione in regime di impresa e determini quindi l'impossibilità ad accedere a tale regime fiscale.

Per favorire un sempre maggiore accesso dei locatori al regime della cedolare, è indispensabile confermare legislativamente un'interpretazione già propria dell'Agenzia delle entrate.

23.0.2

A.S. 1420

Articolo 23

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis

(Applicazione della cedolare secca sugli affitti agli immobili ad uso diverso dall'abitativo)

All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola "abitativo" è soppressa;
- b) al comma 2, primo e ultimo periodo, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse;
- c) al comma 5, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse;
- d) al comma 6, le parole "ad uso abitativo" sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

Gasparri



Illustrazione

L'emendamento mira ad estendere l'applicabilità del regime fiscale della cedolare secca sugli affitti anche alle locazioni ad uso diverso dall'abitativo. Ciò, al fine di consentire un rilancio del relativo mercato, fortemente in crisi anche a causa della rigidità della normativa concernente la durata dei contratti.

L'emendamento proposto – la cui introduzione comporterebbe comunque un rilancio del settore e, di conseguenza, maggiori entrate per l'Erario, in particolare in termini di imposte sui redditi e di registro – contiene anche una copertura, data dalla eliminazione di una delle tante agevolazioni fiscali di cui godono i fondi immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non quotate, quantificata dalla Commissione Ceriani in 481,60 milioni di euro annui.

23.0.3

A.S. 1420

Articolo 23

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis

(Estensione dell'esenzione Imu per gli immobili invenduti)

1. All'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: " , nonché i fabbricati posseduti da imprese aventi per oggetto della propria attività la compravendita o la locazione di beni immobili".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 126, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

Gasparri



Illustrazione

L'emendamento mira ad estendere il campo di applicazione dell'esenzione Imu prevista per gli immobili delle imprese di costruzione che le imprese stesse non riescano né a vendere né a locare. L'estensione – per ragioni di uniformità e, di conseguenza, di equità – sarebbe prevista anche nei confronti delle società che effettuano attività di compravendita e locazione di immobili, per le quali pure si pone il problema del costo rappresentato dal pagamento di un'imposta su beni che i soggetti in questione non riescono né a vendere né a locare.

L'emendamento proposto contiene anche una copertura, data dalla eliminazione di una delle tante agevolazioni fiscali di cui godono le società di investimento immobiliare quotate e non quotate, quantificata dalla Commissione Ceriani in 26,60 milioni di euro annui.

23.0.4

A.S. 1420

Articolo 23

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis

(Esenzione da ogni imposta per gli accordi di riduzione dei canoni di locazione)

1. In caso di accordo fra le parti finalizzato alla riduzione del canone relativo a un contratto di locazione, la relativa registrazione è esente dalle imposte di registro e di bollo.

Gasparri



Illustrazione

Capita con sempre maggior frequenza che vi siano proprietari disposti a concedere una riduzione del canone di locazione a un proprio inquilino che rischia di diventare moroso, perché non più in grado di pagare l'importo pattuito. Se locatore e conduttore concordano di formalizzare la riduzione, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente (risoluzione n. 60/E del 2010) che occorre registrare la modifica del contratto. Ciò, al fine di attribuire a tale modifica la data certa, posto che l'accordo di riduzione del canone può comportare la diminuzione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro e delle imposte sui redditi e, conseguentemente, la corresponsione di minori imposte. La registrazione, però, costa 67 euro di imposta fissa. E per il bollo sono dovuti 16 euro per ogni foglio (pari a 100 righe). Dunque, venire incontro a esigenze di un inquilino concedendogli una riduzione di canone ha un costo.

Con il presente emendamento, si propone di disporre l'esenzione dagli oneri di bollo e registro nel caso di diminuzione del canone.

23.0.5

A.S. 1420

Articolo 23

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis

(Ripristino della deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione)

1. All'articolo 37, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.


Gasparri

Illustrazione

La legge di riforma del mercato del lavoro (n. 92/12) ha previsto, a decorrere dal 2013, la riduzione dal 15% al 5% della deduzione forfettaria Irpef per i redditi da locazione. Deduzione da sempre prevista a titolo di riconoscimento delle spese a carico del proprietario che loca (imposte e tasse, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, assicurazione, amministrazione, rischio sfritto ecc.) e che fino a qualche anno fa era fissata al 25% (nonostante gli studiosi di estimo valutino intorno al 30% le spese in questione).

Il ripristino della misura del 15% – che si impone anzitutto per ragioni di equità – avrebbe, secondo dati del Governo, un costo di 365 milioni di euro. Peraltro, nel corso dell'esame della norma in Commissione Bilancio al Senato nella scorsa legislatura, emerse che sulla base della legislazione vigente un aumento della deduzione all'8-10% non comporterebbe oneri per lo Stato.

L'emendamento proposto contiene anche una copertura, data dalla eliminazione di una delle tante agevolazioni fiscali di cui godono i fondi immobiliari e le società di investimento immobiliare quotate e non quotate, quantificata dalla Commissione Ceriani in 481,60 milioni di euro annui.

23.0.6

S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis

(Soggetto passivo dell'IMU per i beni immobili oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto al proprietario del bene immobile oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario, ai sensi degli articoli 560 e 676 del codice di procedura civile, ma al custode giudiziario che può rivalersi del relativo pagamento effettuato sui proventi derivanti dalla vendita dello stesso bene immobile pignorato o sottoposto a sequestro.
2. L'esenzione di cui al comma 1 opera prima dell'emissione del decreto di trasferimento del bene pignorato o sequestrato.

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI

Nenci, Buemi, Longo, Zeller, Fausto, Panizza, Fravezzi

23.0.7


AS 1120
EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Articolo 23-bis

(Abrogazione delle agevolazioni fiscali Irpef, Ires ed IMU concesse sugli immobili di interesse storico e artistico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) articolo 37, comma 4-bis del DPR n. 917 del 1986 (TUIR), ultimo periodo;
 - b) articolo 90, comma 1 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo ed il quarto periodo;
 - c) articolo 144, comma 1, del DPR n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo periodo ed il quarto periodo.

Uras De Petris


23.0.8

A.S. 1120 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

Emendamento

- Art. 23 -

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

Al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 37, comma 4-bis, le parole «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
2. All'articolo 71, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente: «2-ter. I redditi imponibili ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere e), h), i) ed l), prodotti da immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ridotti al 50 per cento»;
3. Dopo l'articolo 71, inserire il seguente: «Art. 71-bis. Le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico, sono deducibili dai redditi conseguiti nei periodi di imposta in cui sono sostenute e per la differenza nei successivi».

Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede apportando alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, le relative variazioni in diminuzione.

Sen. Maria Paola Merloni



Sen. Angela D'Onghia



23.0.9

EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 23



Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 23-bis (Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1,

1. al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;

2. dopo le parole "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-*bis*. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da "Con regolamento da adottare" fino a "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione."

Sen. Mandelli

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mandelli".

23.0.10

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 23 aggiungere infine il seguente: **Art. 23-BIS.**

All'articolo 204 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000, sostituire le parole "per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le parole "a decorrere dall'anno 2012".

Sen. Bitonci



Sen. Comaroli



23.9.11

AS 1120

Emendamento

Art. 24

Al comma 1, capoverso comma 380, lettera c), sostituire le parole da: "tenendo anche conto, oltre alla necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10% del fondo stesso sulla base dei fabbisogni standard, per i singoli comuni", con le seguenti: "prevedendo che possano partecipare a tale riparto solo i comuni che abbiano adempiuto integralmente agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento annuale di cui all'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I criteri stabiliti nel decreto di cui alla presente lettera tengono altresì conto, oltre che della necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del fondo stesso sulla base dei fabbisogni standard, per i singoli comuni".

Lanzillotta



24.1

S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

All'articolo 24, comma 1, lett. c), n. 4), dopo le parole: "sulle abitazioni principali" aggiungere le seguenti: "e sulle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10"

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

Nencini, Buemi, Longo

24.2

AS 1120

Emendamento

Art. 24

Al comma 1, capoverso comma 380, lettera c), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

5bis

"~~b~~) dell'esigenza di prevedere che una quota del fondo di cui alla lettera b), non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento della sua dotazione annua, sia destinata, a titolo di premialità, ai comuni che abbiano adempiuto agli obblighi di scioglimento e dismissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e a quelli di cui all'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale quota non può in nessun caso essere superiore, per ciascun comune, al 10 per cento della quota del medesimo fondo di solidarietà comunale spettante al comune stesso in applicazione dei criteri previsti dai numeri da 1 a 5."

Lanzillotta



24.3

emendamento AS 1120

All'articolo 24, comma 1, alla lettera e), sopprimere il secondo e terzo periodo.

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Handwritten signatures of Sen. Comaroli and Sen. Bitonci. The signature of Sen. Comaroli is written above the signature of Sen. Bitonci.

24.4

A.S. 1120

Emendamento

Art.24


Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

1-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1-bis.

1-quater. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 1-ter, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno. "

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO



Emendamento AS 1120

All'articolo 24, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci e a seguito di intesa presso Conferenza Stato città, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria, evidenziando altresì chiaramente la distribuzione regionale degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

1-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali, in considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui al comma precedente.

1-quater. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 1-ter, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, tali somme sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

Sen Comaroli



Sen. Bitonci



24.6

Emendamento AS 1120

All'articolo 24, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

Emendamento AS 1120

All'articolo 24, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di assicurare una più puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale, entro il 31 Gennaio 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze verifica e comunica il gettito dell'imposta municipale propria per ogni tipologia immobile, evidenziando il gettito su base comunale e regionale.

1-ter. La somma dei riparti del Fondo di solidarietà Comunale 2013 dei Comuni di ciascuna Regione non può essere inferiore al gettito incassato dallo Stato dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D, così come verificato al comma 1-bis, della medesima Regione.

1-quater. In considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 Febbraio 2014, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali a favore dei Comuni che hanno evidenziato una differenza negativa tra le assegnazioni sul Fondo di solidarietà Comunale e il gettito generato nel medesimo Comune dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D a favore dello Stato.

^{Quinquies}
1-~~quater~~. In conseguenza delle eventuali variazioni di cui ai commi precedenti, i Comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale.

CORAI ROLI 

BITONCI 

24.7

Emendamento AS 1120

All'articolo 24, aggiungere infine il seguente comma:

15) L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Sen Comaroli 

Sen. Bitonci



24.8

Emendamento A.S. 1120

All'articolo 24, dopo il comma 1, è infine aggiunto il seguente:

1bis 2. L'ammontare del completo ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria relativa alla abitazione principale, di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 relativo all'esercizio 2013, viene determinato sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni approvate da ciascun Comune nel 2012, così come risultante dalle stesse deliberazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'ente.

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bellot

24.9

EMENDAMENTO

AS 1120

Art. 24

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Quota parte delle maggiori entrate di cui alla lettera g del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, come sostituito dal comma precedente, sono destinate al finanziamento di quota parte dei 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e dei 413,243 milioni di euro per l'anno 2016 di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 27 del decreto legge n.104 del 12 settembre 2013 e, per gli anni 2015 e 2016, agli oneri di cui al comma 2, lettera e-ter dell'articolo 15 del decreto legge n. 91 dell'8 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 112 del 7 ottobre 2013.»

Conseguentemente:

a) al comma 3 dell'articolo 25 del decreto legge n.104 del 12 settembre 2013, sostituire la lettera b con la seguente:

b) a decorrere dal 1° gennaio 2015:
birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;
prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;
alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro.



b) al comma 2, lettera a) dell'articolo 27 del decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013 aggiungere, in fine, le parole: «per l'anno 2014, e, per gli anni 2015 e 2016, dall'articolo 26 e dalla lettera g del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, nonché, a decorrere dal 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 26 e delle riduzioni delle spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi»;

c) al comma 2 lettera e-ter dell'articolo 15 del decreto legge n. 91 dell'8 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 112 del 7 ottobre 2013 sostituire, ovunque ricorrano, le parole «a decorrere dal» con le parole «per il» e aggiungere in fine «e, per il 2015 e 2016, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui alla lettera g del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, nonché, a decorrere dal 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 26 e delle riduzioni delle spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi».

Carlo Amedeo Giovanardi

24.10

Emendamento AS 1120

Dopo

all'articolo 24, aggiungere ~~il~~ il seguente ~~articolo~~:

Art.
24 bis >>

1. Il rimborso dell'imposta municipale propria riservata allo Stato, di cui agli articoli 13, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è accertato con provvedimento emesso e notificato dal comune, anche contestualmente alla determinazione del rimborso IMU complessivamente dovuto.
2. Il provvedimento di rimborso accerta l'esistenza di un credito nei confronti dello Stato che il contribuente può compensare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il contribuente non abbia importi da portare in compensazione il rimborso accertato può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche secondo le modalità di cui all'articolo 51-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. Gli importi relativi all'imposta municipale propria di spettanza del comune e dello Stato che siano stati oggetto di compensazione all'interno della medesima annualità d'imposta sono oggetto di certificazione da inviare telematicamente mediante modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie. Gli importi a debito del comune, così come risultanti dalla predetta certificazione, vengono trattenuti secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della certificazione. Entro la medesima data è versato al comune l'importo in caso di certificazione con credito comunale.
4. All'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è infine aggiunta la seguente lettera h-sexies): ai rimborsi dell'imposta municipale propria riservata allo Stato, di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5. I comuni provvedono, senza applicazioni di sanzioni e interessi a carico del contribuente, a restituire le somme erroneamente percepite a titolo di IMU al comune di effettiva spettanza a seguito di errori nella compilazione del codice identificativo dell'ente impositore. Restano ferme le procedure di ristorno mediante correzione dei modelli di pagamento a seguito di errori compiuti dagli intermediari del pagamento.

24.0.1 %

✓2

18

6. con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 28 febbraio 2014 di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di regolazione delle somme da trasferire in applicazione del comma 5, comprensive delle modalità di comunicazione telematica dei provvedimenti di regolazione adottati dai comuni.

Sen Comaroli 

Sen. Bitonci 

24.0.1

EMENDAMENTO

DDL 1120

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

"Art. 24-bis.

1. All'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti commi:

2-quater. Il divieto di cui al primo comma non trova applicazione con riguardo alle cariche detenute in imprese o in gruppi che operano nei mercati del credito, assicurativo e finanziario con finalità di supporto al settore di cui costituiscono espressione e quelle nelle imprese appartenenti al medesimo settore.

2- quinquies. Il divieto stabilito al primo comma non trova altresì applicazione con riferimento alle cariche detenute negli istituti di credito cooperativo di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e quelle detenute nelle società:

- a) che partecipano al capitale sociale degli stessi istituti di credito cooperativo;
- b) nelle quali gli stessi istituti di credito cooperativo, direttamente o indirettamente, detengano la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- c) nelle quali le società di cui alla precedente lettera b) detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2- sexies. Il divieto stabilito al primo comma del presente articolo non trova ulteriormente applicazione con riferimento alle cariche detenute nelle società che partecipano al capitale sociale degli istituti di credito cooperativo di cui al D.Lgs. 385/1993 e quelle detenute nelle società nelle quali le stesse detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 codice civile."

FRAVEZZI, ZELLER; PANIZZA


24.0.2

Emendamento

Art. 24



Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

4 24 bis L'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è sostituito dal seguente:

«Art. 157. -- *(Raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali).* --

1. Fatto salvo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti sanitari dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.254, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, con oneri a carico degli operatori, idonei sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti. Tali sistemi possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale, tra le parti interessate alla raccolta.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione da parte di queste dei medesimi medicinali, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, nonché privi del bollino ottico, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, di quelli sottoposti alla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope e di quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere.

3. Sulla base di quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, l'AIFA provvede a emanare un regolamento per:

a) definire i requisiti delle ONLUS, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, ovvero in possesso di documentazione attestante che l'ente è un'ONLUS di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo n.460 del 1997, e successive modificazioni; tra i requisiti di cui alla presente lettera devono comunque essere comprese:

1) la previsione espressa nello statuto o nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o socio-sanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, e successive modificazioni;

2) la disponibilità di locali e attrezzature idonei e a garantire la corretta conservazione e la buona gestione dei medicinali oggetto di erogazione liberale;

3) la disponibilità di procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti;

b) individuare i medicinali in corso di validità che possono essere utilizzati ai fini di cui ai commi 1 e 2;

c) prevedere che il riconfezionamento non alteri lo stato originario del medicinale ovvero non sia atto ad alterare l'integrità del prodotto o la reputazione del marchio e che le operazioni di riconfezionamento, per conto delle ONLUS, possano essere svolte solo presso officine autorizzate e sottoposte al controllo dell'AIFA in relazione alle buone prassi di fabbricazione».


157 bis Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui alla lettera al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, come sostituito dal comma 1 dal presente articolo, è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati di cui al medesimo articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, ai soggetti indigenti o bisognosi direttamente oppure per il tramite di enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco e che sono impegnati in attività di utilità sociale. Gli enti che svolgono l'attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestatto, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla corretta conservazione dei prodotti.

157 ter I medicinali non utilizzati di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, soggetti a obbligo di prescrizione medica, possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle ONLUS di cui al comma 1 ovvero dagli enti assistenziali che sono operano a livello locale e che sono impegnati in attività di utilità sociale a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. In ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista.

157 quater Alle ONLUS di cui al comma 1 dell'art. 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, come sostituito dal comma 1 dal presente articolo è vietata qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei medicinali di cui alla presente legge.

157 quinquies Rimane ferma l'applicazione delle norme tributarie vigenti in materia di erogazioni liberali in favore di enti non commerciali e di ONLUS.

Sen. Luigi d'Ambrosio Lettieri



[Handwritten signatures and names]
IURLARO (MOR) / MANDELLI BIANCONI
RIZZOTTI
SEARONET

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)

EMENDAMENTO
-ART 24-

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

ART. 24-bis
(Road pricing per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto locale)

Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 201 è aggiunto il seguente

<< Art. 201 bis – Tariffa per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto locale

1. Le Città metropolitane, i Comuni, le Unioni di Comuni o le altre forme di aggregazione fra essi o con altri Enti locali ammesse dalla legge hanno la facoltà di istituire una tariffa per l'ingresso con mezzi di trasporto privati in determinate aree del loro territorio, anche coincidenti col territorio stesso, nel rispetto dei principi di seguito stabiliti.
2. La tariffa è applicata per ciascun ingresso nell'area o su base giornaliera. Il suo importo non può eccedere il doppio dell'importo medio delle tariffe giornaliere applicate nell'anno solare in corso per l'uso dei mezzi pubblici di trasporto disponibili per attraversare quell'area.
3. La tariffa può essere istituita se per l'accesso nell'area sono disponibili mezzi di trasporto pubblico alternativi, che rispondano a requisiti minimi definiti con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure se le opere da finanziare con la tariffa siano state avviate per la conclusione entro i due anni successivi.
4. I proventi della tariffa sono contabilizzati dall'Ente percettore in fondi segregati e destinati inderogabilmente al finanziamento di nuovi servizi o nuove opere per il trasporto pubblico nell'area interessata dalla tariffa stessa, o per l'eccedenza ad opere di efficientamento e di sicurezza della viabilità veicolare, inclusi i percorsi ciclabili.
5. La tariffa può essere istituita anche congiuntamente da più di uno dei soggetti individuati nel comma 1, in un'area comprendente i territori di loro competenza, mediante accordo che individua quello fra loro incaricato della riscossione e le modalità e le quote per ripartire i proventi e utilizzarli per le opere di cui al comma 4. >>

LUIGI MARINO

Mein 202

24.0.4

47

AS 1120
EMENDAMENTO

Dopo l'art. 24 aggiungere il seguente:

24-bis:

Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 11-bis, comma 1 del decreto legge 76/2013 convertito nella legge 99/2013, sostituire le parole "il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti parole "18 per cento a decorrere dall'anno 2014" e aggiungere in fine le seguenti parole "e comunque aggiungendo a tale percentuale la quota di capitale già ammortizzata"

CERONI



24.0.5

A.S. 1120

Emendamento

Art. 24

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il solo anno 2014, l'approvazione del bilancio preventivo degli enti locali può avvenire entro il 31 marzo.>>

ZANONI, BROGLIA, LAI



24.0.6

S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Vita tecnica degli impianti funiviari)

1. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 1, le parole: "proroga di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "proroga di sei anni" e, conseguentemente, al comma 3 le parole "limite massimo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti "limite massimo di sei anni".
2. All'eventuale onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, MATTEOLI, FEDELI, Stefano ESPOSITO, CHITI

Nenci, Buemi, Longo, Matteoli, Fedeli,
Stefano Esposito, Chiti

24.0.7

AS 1120

DOPO L'ARTICOLO 26 AGGIUNGERE IL

Emendamento

SEGUENTE:

ART. 26-bis

1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i periodi relativi ai permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, di congedo straordinario di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni e di contribuzione figurativa di cui agli articoli 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, e 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Giulio Fuglio
(AUGER)

24.0.8

S 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Emendamento

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

"Art. 24-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza)

1. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l'opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo quanto disposto dalle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle previsioni di cui ai commi 5 e 17 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

PANIZZA, ZIN

Panizza, Zin

24.0.9

Emendamento AS 1120

Art.
« 24 bis »

All'articolo 24, aggiungere infine il seguente articolo:

1. All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è infine aggiunto il seguente periodo: "La notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche via telematica, dai comuni e unioni di comuni. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile".

Sen. Comaroli

Sen. Bitonci

Sen. Bisinella

24.0.10

Dopo l'articolo 24 aggiungere il
seguente :

« Art. 24 bis

Istituti

Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014 -2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per il periodo 2014-2022, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività; per il triennio 2014- 2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.

Luigi Compagna
(COMPAGNA)

24.0.11

AS 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) A.S. 1120 e A.S. 1121

Dopo l'articolo 24

Inserire il seguente articolo: « 24 bis

E' soppresso il comma 110 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, numero 228 (Legge di stabilità 2013).

>>

Francesco Feyler
(AUGELLO)

24.0.12

Dopo l'articolo 24
inserirvi il seguente:

AS 1120

EMENDAMENTO
CC 24 bis

All'art .76 comma 1, della legge 24 marzo 2012 n.27 sopprimere le parole "nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-nonies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248,"



MANDELLI *Mandelli*

24.0.13



ILLUSTRAZIONE

L'emendamento che sopprime i riferimenti alla legge 248 del 2005 per i nuovi modelli tariffari, da emanare ai sensi della legge 24 marzo 2012 n.27, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali è destinato ad evitare che i nuovi modelli tariffari da emanare ai sensi della direttiva europea ricordata perpetuino gli effetti negativi prodotti dalla citata legge 248/2005.

Appare, infatti, oggi, indispensabile superare la situazione di grave ritardo nell'adeguamento e nello sviluppo infrastrutturale del nostro Paese che, come è ampiamente noto, è stata ulteriormente aggravata dall'adozione, sul finire del 2005, delle previsioni sui c.d. "Requisiti di sistema", contenute negli articoli 11 *novies* e ss. del d.l. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005 (noto come "Decreto salva Alitalia"). Tale provvedimento, fra l'altro, ha previsto l'abrogazione *ex abrupto* dell'adeguamento annuale dei diritti aeroportuali all'inflazione (poi reintrodotta dall'art. 21-bis del d.l. n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito in legge n. 302/2007, attuato, tuttavia, in modo parziale e discontinuo), la soppressione immediata della maggiorazione del 50% dei diritti aeroportuali per i voli effettuati in orario notturno, il divieto di applicazione di sovrapprezzi non effettivamente correlati ai costi di gestione dei servizi di assistenza a terra, ed ancora, ha stabilito i nuovi meccanismi di determinazione dei diritti aeroportuali, introducendo, in particolare, il c.d. principio del *single till* e prevedendo, in particolare, che l'ammontare dei diritti aeroportuali deve essere ridotto in misura pari al 50% delle entrate derivanti dalle attività commerciali.

Dette previsioni hanno contribuito ad una situazione di stagnazione tariffaria che non ha permesso alle società di gestione aeroportuale, non solo di remunerare gli investimenti *medio tempore* posti in essere, ma neppure di avviare di nuovi, necessari per adeguare le infrastrutture del Paese alle mutate esigenze di traffico, con particolare attenzione alla realizzazione di opere correlate alla sicurezza e qualità del trasporto aereo.

Il tutto, per di più, nell'attuale situazione economico-finanziaria che rende estremamente difficoltoso il reperimento di risorse pubbliche per gli interventi indispensabili di ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture aeroportuali del Paese, e induce a ritenere quindi urgente e indifferibile la adozione di strumenti – *in primis* i contratti di programma tra Enac e gestori aeroportuali adeguati alla normativa europea ma non ancorati alle logiche del passato – che consentano la remunerazione corretta degli investimenti e quindi il reperimento di capitali per realizzare opere di pubblico interesse, necessarie e ormai improcrastinabili.

Ebbene, finalmente, negli ultimi anni, il Governo, la Politica, il Legislatore e anche i Giudici amministrativi¹ sono oggi orientati a comprendere che le società di gestione non

¹ Il Consiglio di Stato, con ordinanze nn. 1247 e 1279 del 12 febbraio 2013, ha rimesso alla Corte Costituzionale alcune questioni di illegittimità costituzionale della contestata normativa sui cd "requisiti di sistema". In particolare, il Supremo Consesso ha ritenuto sussistente il dubbio di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 *novies*, comma 1, lett. a); 11 *novies*, comma 1, lett. b), quanto all'introduzione, nell'art. 10 l. n. 537/1993 del comma 10-bis e del comma 10-quater, 11 *novies*, comma

sono, come vorrebbe lasciar intendere la ricorrente, i *players* forti del sistema del trasporto aereo, ma sono imprenditori concessionari di un servizio pubblico che, per poter sostenere gli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, devono essere posti in condizione di reperire i necessari capitali.

È evidente che i nuovi investimenti tendono a soddisfare le esigenze dei passeggeri che, anche nella visione comunitaria, rappresentano l'elemento centrale della politica del trasporto aereo che deve essere improntata all'efficientamento e al costante miglioramento degli standard qualitativi e di sicurezza.

2, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, introdotti dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, per contrasto con l'art. 77, comma 2, Cost. sotto il duplice profilo che:- tali disposizioni, inserite nel corso del procedimento di conversione del d.l., sono del tutto estranee alla materia e alle finalità del medesimo;

- tali disposizioni sono state inserite in virtù di un maxiemendamento governativo su cui è stata posta la fiducia, sicché da un lato è del tutto mancata, da parte del Governo, la motivazione sulla necessità e urgenza, con assunzione della relativa responsabilità, in sede di varo del decreto legge, e il controllo del Presidente della Repubblica, e dall'altro lato è del tutto mancato il dibattito parlamentare su tali previsioni.

In subordine, il Consiglio di Stato ha ritenuto rilevante, per le ragioni già esposte, e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11-novies, comma 1, lett. a); 11-novies, comma 1, lett. b), quanto all'introduzione, nell'art. 10 l. n. 537/1993 del comma 10-bis e del comma 10-quater, 11-novies, comma 2, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, introdotti dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 in relazione agli artt. 3, e 41 Cost. (principio di uguaglianza e tutela della concorrenza) nella parte in cui decurtano i diritti aeroportuali (meccanismo del single till, abolizione della maggiorazione per voli notturni, abolizione dell'adeguamento al tasso di inflazione) mediante una iniziativa legislativa unilaterale che è avulsa da una adeguata istruttoria e considerazione degli effettivi costi dei gestori aeroportuali.


**EMENDAMENTO
DDL1120**

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

"Art.24 bis.

1. Con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato- città ed autonomie locali.

FRAVEZZI, PANIZZA



24.9.14

Emendamento AS 1120

All'articolo 24, aggiungere infine il seguente articolo:

Art.
<< 24 bis >>

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato- città ed autonomie locali.

Sen Comaroli



Sen. Bitonci



24.9.15

**EMENDAMENTO
DDL1120**

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

"Art.24 bis.

1. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

FRAVEZZI, PANIZZA

Zeller, Palermo

24.0.16

EMENDAMENTO
-ART 24-


Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

"Art. 24-bis

L'art. 37, comma 4 del D.P.R. n. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi) in materia di riduzione della base imponibile in caso di locazione dei beni culturali è riformulato nel seguente modo: <Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione è elevata al 50%>. "

Sen. Maria Paola Merloni

Sen. Angela D'Onghia



24.0.17

EMENDAMENTO

-ART 24-


Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

"Articolo 24-bis

All'art. 71 del D.P.R. n. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi) in materia di riduzione della base imponibile in caso di locazione dei beni culturali dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

2-ter: I redditi imponibili ai sensi dell'art. 67, comma 1, Lett. E), H), I) E L), prodotti da immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ridotti al 50%."

Sen. Maria Paola Merloni



Sen. Angela D'Onghia



24.0.18

EMENDAMENTO

- Art. 24-bis -

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

"Art. 24-bis

L'art. 5 bis del D.P.R. n. 601/1973 (recante la Disciplina delle agevolazioni tributarie), risulta così riformulato: "Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, case-museo, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di Enti pubblici di Istituzioni e Fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi suddetti, ai fini delle relative imposte, i redditi fondiari e i componenti positivi dei redditi di impresa prodotti dei terreni, parchi e giardini di proprietà privata la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività culturali di pubblico interesse".

Sen. Maria Paola Merloni



Sen. Angela D'Onghia



24.0.19

EMENDAMENTO

ART. 24

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel titolo le parole: "terapisti della riabilitazione" sono sostituite dalla seguente: "fisioterapisti";
- b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (*Collocamento obbligatorio*)


1. Al collocamento dei fisioterapisti non vedenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente provvedimento.

2. In deroga alle disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgono attività riabilitative almeno un fisioterapista non vedente iscritto all'albo, e, in aggiunta, un fisioterapista non vedente ogni venti fisioterapisti, o frazione di venti, previsti nella pianta organica.

3. Gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati, o che operano in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, nell'ambito dei quali si svolgono attività riabilitative, sono tenuti ad assumere lavoratori fisioterapisti non vedenti nella seguente misura:

- a) 5 per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di sessanta dipendenti;
- b) 3 fisioterapisti non vedenti, se occupano da quarantuno a sessanta dipendenti
- c) 2 fisioterapisti non vedenti, se occupano da ventuno a quaranta dipendenti;
- d) un fisioterapista non vedente, se occupano fino a venti dipendenti.

4. Le assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113.



5. I datori di lavoro pubblici e privati di cui al presente articolo che abbiano alle loro dipendenze massofisioterapisti non vedenti, equiparati alla figura di fisioterapista ai sensi del decreto del ministro della sanità del 27 luglio 2000, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 190 del 16 agosto 2000, sono tenuti a mantenere i relativi posti in organico a favore dei fisioterapisti non vedenti. i suddetti posti non concorrono alla copertura dell'aliquota d'obbligo di cui al presente articolo.

6. I datori di lavoro pubblici comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno al ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il numero dei posti di fisioterapista esistenti in organico al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché i posti ricoperti da massofisioterapisti non vedenti. entro lo stesso termine i datori di lavoro privati comunicano al predetto ministero il numero dei fisioterapisti alle loro dipendenze.»

SEN. LUIGI D'AMBROSIO LETTIERI

[Handwritten signatures and names:]
Senatore (Pellegrino)
TARQUINIO
FLORIS
FERRONE
M... (M...)

24.0.20

MANDELLI

BIANCONI

RIZZOTTI

IURLARO

MARIA ROSARIA ROSSI



1/2 84

Emendamento
Art. 24

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

24 bis "All'articolo 15, comma 8, alla lettera d), del decreto-legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e successive modificazioni, aggiungere infine il seguente periodo:

"I dati trasmessi dalle imprese farmaceutiche nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario, ai sensi del decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, per il monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera e i dati trasmessi dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 1° ottobre 2007, convertito nella Legge n.222 del 29 novembre 2007, sono sottoposti a specifica certificazione annuale, coincidente con l'anno solare, da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale.

Conseguentemente alla lettera e) del citato articolo 15, comma 8, aggiungere il seguente periodo:

... Ai fini della definizione del superamento del tetto di spesa di cui alla lettera d), Aifa utilizza esclusivamente i dati certificati di cui alla lettera d) del comma 8".

Sen. Luigi d'Ambrosio Lettieri

[Handwritten signatures and names]
 S. Florin (FLORIS)
 L. (L. (L.))
 S. (S. (S.))
 (K. U.)

HANDELLI
 BIANCONI
 RIZZOTTI
 IURLARO

26.0.21



Emendamento

AS 1120

Art 24

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 24-bis.

(Titoli di laurea)

1. All'articolo 4, comma 4, del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, continua ad applicarsi l'equipollenza con l'esame di Stato, di cui agli articoli 46 e 47, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il biennio di tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami."

TORRISI



L. G. D. 22





AS 1120

ART. 24-BIS

(Clausola di salvaguardia)

«1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

SEN. ZELLER

SEN. BERGER

SEN. PALERMO

SEN. FRAVEZZI

SEN. PANIZZA

EMENDAMENTO ART. 13 DLGS 7/2000
~~Dopo l'articolo 24 aggiungere~~
~~il seguente:~~
24 bis

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, all'articolo 13, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

<< 4. Limitatamente ai delitti previsti agli articoli 10-bis e 10-ter del presente decreto, se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, unitamente alle somme indicate al comma 2., deve essere emessa sentenza di proscioglimento dell'imputato.

5. Quanto previsto al comma 4 si rende applicabile anche in riferimento alle somme dovute a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il pagamento delle somme medesime avvenga in forma rateale, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e la rateazione venga richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. In tal caso, fatta salva la decadenza della rateizzazione prevista dal comma 4 dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado deve essere rinviata a una data non anteriore al terzo mese successivo al termine previsto per il pagamento dell'ultima rata.>>.

2. Quanto previsto dall'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 13, così come modificato per effetto del comma 1 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, i giudizi saranno sospesi sino a una data non anteriore al terzo mese successivo al termine previsto per il pagamento dell'ultima rata; verificata l'estinzione del debito, dovrà essere emessa sentenza di proscioglimento o assoluzione.

Motivazioni

24.0.24

Gli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 prevedono la reclusione da sei mesi a due anni per i contribuenti che non versano, nei termini ivi indicati, rispettivamente ritenute certificate o imposta sul valore aggiunto dichiarata, per un ammontare superiore a cinquantamila euro. Nella considerazione che tali delitti sono ascrivibili a contribuenti che hanno regolarmente dichiarato le somme dovute e che, quindi, non hanno commesso gli atti fraudolenti, notevolmente più rilevanti, previsti dagli altri articoli del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Anzi, sovente si tratta di contribuenti che versano in conclamata difficoltà finanziaria e che obiettivamente non sono in grado di pagare integralmente i tributi comunque regolarmente dichiarati. Tale evenienza è riconosciuta dai giudici che, sempre più numerosi, assolvono i contribuenti imputati per i reati in parola ma che soffrono delle contingenze dell'attuale crisi, senza tuttavia occultare, con mezzi fraudolenti, i tributi dovuti.

Per quanto precede, l'articolo legislativo in rassegna intende depenalizzare, di fatto, le omissioni di versamento, per un ammontare superiore a cinquantamila euro, di ritenute certificate o dell'imposta sul valore aggiunto dichiarata, per le quali il contribuente provveda all'integrale pagamento dei tributi, entro determinati termini, sia in un'unica soluzione che in forma rateale. E' prevista anche una salvaguardia per i contribuenti che hanno procedimenti in corso e che hanno estinto i relativi debiti tributari o li stanno estinguendo in forma rateale.

Dopo l'articolo 24
e aggiungo il seguente
articolo 1.
24 bis

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, la parola <<venti>> è sostituita dalla parola <<quaranta>>.
2. I contribuenti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, hanno in corso pagamenti rateali ripartiti in un numero di rate trimestrali inferiore a quello stabilito al comma 1, potranno versare le somme residue dovute, se superiori a cinquemila euro, in un numero di rate trimestrali non eccedente la differenza tra il numero delle rate massimo stabilito dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nel testo modificato per effetto del comma 1., e il numero delle rate versate all'atto della richiesta.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 2..

Motivazioni

24.0.25

L'art. 52 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 [c.d. "Decreto Fare"] convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha stabilito, tra l'altro, al fine di migliorare le relazioni con i debitori, anche in ragione dell'impegno assunto dal Governo con la risoluzione in Commissione VI Finanze della Camera, atto n. 7/00014, del 21 maggio 2013 (risoluzione conclusiva atto n. 8/00002 approvata il 22 maggio 2013), che, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centovenza rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni.

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione allo-stesso concedibile.

Per le medesime finalità, si rende necessario estendere la facoltà del più ampio termine di dilazione dei pagamenti, concessa ai debitori che versino nell'impossibilità di versare le somme dovute agli agenti della riscossione, anche ai contribuenti che intendono ottemperare al mancato pagamento dei tributi dovuti a seguito, in particolare, dei controlli formali delle dichiarazioni fiscali presentate.

Tale estensione consentirebbe ai contribuenti, in questo periodo di congiuntura economica, di non veder vanificata l'opportunità di pagare le sanzioni sugli omessi o ritardati versamenti nella misura ridotta ad un terzo (dieci per cento) anziché nella misura piena (trenta per cento), come sarebbero chiamati ad assolvere qualora le somme da essi dovute fossero iscritte a ruolo, oltretutto gravate di un aggio per la riscossione, che può raggiungere la misura dell'otto per cento delle somme dovute.

Se da un lato la maggior dilazione, ancorché gravata degli interessi di dilazione - attualmente stabiliti nella misura del 3,5 per cento annuo -, potrebbe implicare un effetto negativo sui conti dello Stato, potrebbe essere compensata dal fatto che la riscossione avrebbe inizio con almeno un anno di anticipo rispetto alla riscossione susseguente l'iscrizione a ruolo.

Quanto stabilito ai commi 2 e 3 del presente emendamento rappresenta invece una eventuale ulteriore previsione agevolativa, atta ad ampliare le finalità all'inizio ricordate.

A.S. 1120

EMENDAMENTO

Art 24

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente: Art. 24-bis

All'articolo 14, comma 31 ter, lettera b) decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito in legge 30 luglio 2010 n.122, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015".

MALAN

MALAN

26.0.26

A.S. 1120
Emendamento

Alla tabella C, *missione*: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma*: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, *voce*: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 328 del 2000: - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 - cap. 3671), *apportare le seguenti variazioni*:

2014:

CP: + 33.000;

CS: + 33.000.

2015:

CP: + 33.000;

CS: + 33.000.

2016:

CP: + 33.000;

CS: + 33.000.

Conseguentemente, alla tabella A, *voce*: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2014: - 33.000;

2015: - 33.000;

2016: - 33.000.

GATTI, GHEDINI RITA, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE,
SPILABOTTE

25-TAB. A. 1

AS 1120

EMENDAMENTO

Alla tabella C, missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo», voce «Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Legge 30 aprile 1985, n. 163: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) », apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 14.201;

CS: + 14.201.

2016:

CP: + 13.353;

CS: + 13.353.

Conseguentemente, alla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze della allegata tabella A apportare le seguenti variazioni:

2015: - 14.201.

2016: - 13.353.

DI GIORGI, MARCUCCI, PUGLISI, TOCCI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI



25-TAB.A.2

A.S. 1120
Emendamento

Alla tabella C, *missione*: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (19), *programma*: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (19.4), *voce*: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) - art. 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 - cap. 3527), *apportare le seguenti variazioni*:

2014:

CP: + 11.000;

CS: + 11.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2014: - 11.000

MATTESINI, PUGLISI, GRANAIOLA, SILVESTRO, SPILABOTTE, CARDINALI, FILIPPIN,
DE PETRIS, MATURANI, PADUA, STEFANI, GENTILE A., ZANONI, GIANNINI, RIZZOTTI,
RAZZI, PANIZZA, ESPOSITO G., ROSSI MARIA ROSARIA, MUSSOLINI

Mattesini

25-TAB. A. 3

A.S. 1120
Emendamento

Alla tabella C, *missione*: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (19), *programma*: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (19.4), *voce*: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) - art. 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 - cap. 3527), *apportare le seguenti variazioni*:

2014:
CP: + 11.000;
CS: +11.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2014: - 11.000

BLUNDO, BERTOROTTA, CATALFO, CASALETTO, DONNO, FUCKSIA, PUGLIA, SERRA

25-TAB. A.4

AS 1120
Emendamento

Alla Tabella C (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità) di cui all'art.25, comma 2, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze – Sostegno alla Famiglia – Decreto legge n. 223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia – sono apportate le seguenti modificazioni:

2014: + 10.000.000 euro
2015: + 10.000.000 euro
2016: + 10.000.000 euro

Conseguentemente:

Nella tabella A (Indicazione da includere nel Fondo Speciale di Parte corrente), all'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2014: - 10.000.000 euro
2015: - 10.000.000 euro
2016: - 10.000.000 euro

DI BIAGIO ALDO

DALLA ZUANNA GIANPIERO

MOTIVAZIONE

L'emendamento propone un incremento lineare del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'art. 19 comma 1 della decreto legge 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, al fine di consentire un maggiore spazio di interventi per la tutela della famiglia. Le risorse destinate al citato fondo hanno subito, dal 2008 ad oggi, un significativo calo che, coincidendo con un generale quadro di crisi economica, rende ancor più urgente un reintegro che consenta l'adeguata pianificazione e realizzazione di interventi mirati a sostegno della famiglia.

25-TAB. A.5

A.S. 1120

Emendamento

TABELLA A

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

Conseguentemente,

Alla tabella C, missione Italia nell'Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 42 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000;

2015:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000;

2016:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000;

25-TAB.A.6

LAI, TONINI, GUERRIERI

lai

A.S. 1120
Emendamento
Art. 25

Alla Tabella C, Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n.267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: art. 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5- Capp. 1173, 1413, 1414, 1415,1418,1477,1488) apportare le seguenti variazioni:

2014:

cp: + 6.000

cs: + 6.000

2015:

cp: + 6.000

cs: + 6.000

2016:

cp: + 6.000

cs: + 6.000

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 6.000;

2015: - 6.000;

2016: - 6.000.

BERTUZZI, RUTA, GHEDINI RITA, GRANAIOLA

Bertuzzi

25-TAB.A.7

A.S. 1120 EMENDAMENTO

Articolo 25,

Al comma 1, nella Tabella A, ridurre come segue gli importi della voce: "Ministero dell'Economia e delle Finanze

2014: -6.000

2015: -6.000

2016: -6.000",

conseguentemente al comma 2, nella Tabella C,

"Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n.267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: art. 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5- Capp. 1173, 1413, 1414, 1415,1418,1477,1488) apportare le seguenti variazioni:

2014: +6.000

2015: +6.000

2016: +6.000



25-TAB.A.8

Marinello

SCOMA

GUALDANI

MANCUSO

Emendamento articolo 25, comma 2

Al comma 2, nella Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n.267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: art. 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5- Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) apportare le seguenti variazioni:

2013: + 6.000

2014: + 6.000

2015: + 6.000

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

25-TAB.A.9



Sen. Anna Bonfisco
[Handwritten signature]

Sen. Corbelli

Sen. Di Lorenzo

Sen. Manca

EMENDAMENTO articolo 25, comma 2

Al comma 2, nella Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n.267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: art. 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5- Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) apportare le seguenti variazioni:

2013: + 6.000-

2014: + 6.000


2015: + 6.000

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 (RUBRO)

 (TARAVINO)

 (PEBRONE)

 (DALMAT)

25-TAB. A. 10



Emendamento all'art. 25

Al comma 2, nella Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n.267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: art. 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5-Capp. 1173, 1413, 1414, 1415,1418,1477,1488), apportare le seguenti variazioni:

2013: + 6.000

2014: + 6.000

2015: + 6.000

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

RUSSO



MOTIVAZIONE

La proposta si pone l'obiettivo di predisporre un adeguato rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura. L'attuale dotazione risulta largamente insufficiente a dare avvio ad una programmazione che possa far fronte alla reale e pesantissima crisi che attanaglia il settore in tutte le sue componenti produttive, ma, soprattutto risulta del tutto inadeguata a far decollare i nuovi strumenti individuati dal Programma stesso come azioni cardine per avviare l'urgente riposizionamento della filiera. Una dotazione maggiore consentirebbe inoltre al settore di prepararsi al meglio ad affrontare le novità che saranno introdotte nei prossimi anni a seguito dell'entrata in vigore della riforma della politica comune della pesca (PCP) e del nuovo fondo finanziario (FEAMP).

25-TAB. A. II



AS 1120

EMENDAMENTO

Tabella C

Alla Missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo"
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Ministero dello Sviluppo economico

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 - cap.

~~5201)~~

2501

2014

CP + 10.000

CS + 10.000

2015

CP + 10.000

CS + 10.000

2016

CP + 10.000

CS + 10.000



Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica "Ministero degli Affari esteri" ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti


Sen. Giancarlo Sangalli

Sen. Anna Bonfrisco

Sen. Caludio Micheloni

GIACOBBE



TOMASOU 

25-TAB. A. 12

TURANO
TONINI
TEGOREL

AS 1120

Emendamento

Alla Tabella C (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità) di cui all'art.25, comma 2, alla missione "L'Italia in Europa e nel mondo – Cooperazione economica e relazioni internazionali – Ministero degli Affari Esteri", voce: Legge n. 794 del 1966 "ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo Latino Americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966, sono apportate le seguenti modificazioni:

2014: + 500.000 euro

Conseguentemente:

Nella tabella A (Indicazione da includere nel Fondo Speciale di Parte corrente), all'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri sono apportate le seguenti modificazioni:

2014: - 500.000 euro

DI BIAGIO ABDO
MARDINO LUIGI
DALLA ZUANNA GIANPIERO
FRAVEZZI VITTORIO

75-TAB.A.13

A.S. 1120

EMENDAMENTO


Alla Tabella C, alla voce "Ministero Affari Esteri" - Cooperazione economica e relazioni internazionali - Legge n 794 del 1996: "ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo - latino americano, firmata a Roma il 1° giugno 1996" (Cap. 3751), sono apportate le seguenti modifiche:

2014: +500.000 euro.

Conseguentemente, nella Tabella A (Indicazione da includere nel Fondo Speciale di Parte Corrente), all'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri, sono apportate le seguenti modifiche:

2014: -500.000 euro.

Romano, Marino

Handwritten signature of Romano, Marino, consisting of two lines of cursive script.

25-TAB-A.14

EMENDAMENTI AS.1120

Alla tabella C, missione Amministrazione penitenziaria, voce Ministero della giustizia, decreto del Presidente della Repubblica n.309 del 1990, Art.135, comma 4: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'aids, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 - cap.1768) apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2015:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2016:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 - **Università non statali legalmente riconosciute** (2.3 - cap. 1692) apportare le seguenti modifiche:

2014:

CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

2015:

CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

2016:

CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI



25-TAB.C.1

EMENDAMENTO AS. 1120

Alla tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma sostegno al settore agricolo, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: "Agenzia per le erogazioni in agricoltura", apportare le seguenti variazioni:

2014: CP - 20.000;

CS: - 20.000;

2015: CP - 20.000;

CS: -20.000;

2016: CP -20.000;

CS:-20.000;

Conseguentemente, alla medesima tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Decreto legislativo n. 454 del 1999: riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1987, n. 59, apportare le seguenti variazioni:

2014: CP +20.000

CS +20.000;

2015: CP + 20.000

CS + 20.000

2016: CP + 20.000

CS+ 20.000

25-TAB.C.2

 GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

AS 1120
Emendamento

Alla tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma sostegno al settore agricolo, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto-legislativo n. 165 del 1999: "Agenzia per le erogazioni in agricoltura", apportare le seguenti variazioni:

2014: CP – 30.000;

CS: – 30.000;

2015: CP – 30.000;

CS: – 30.000;

2016: CP – 30.000;

CS: – 30.000;

Conseguentemente, alla tabella E, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Decreto legislativo n. 102 del 2004, Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1 comma 2 lettera I), della legge 7 marzo 2003, n.38, apportare le seguenti variazioni:

2014: CP +30.000

CS +30.000;

2015: CP +30.000

CS +30.000

2016: CP +30.000

CS+30.000

25-TAB.C.3

 GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

EMENDAMENTO AS 1120

Alla tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma sostegno al settore agricolo, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: "Agenzia per le erogazioni in agricoltura", apportare le seguenti variazioni:

2014: CP - 20.000;

CS: - 20.000;

2015: CP -20.000;

CS: - 20.000;

2016: CP: - 20.000;

CS:- - 20.000;;

Conseguentemente, alla medesima tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, apportare le seguenti variazioni:

2014: CP + 20.000

CS + 20.000

2015: CP + 20.000

CS + 20.000

2016: CP + 20.000

CS+ 20.000

25-TAB.C.4

 GALETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

AS 1120
EMENDAMENTO

Art. 25

Al comma 2, tabella C allegata, alla rubrica Ministero della Salute, art.1 comma 2 legge 434 del 1998 - finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, apportare le seguenti modifiche:

2014 + 20.000
2015 + 20.000
2016 + 20.000

Conseguentemente, all'art. 17, comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. A decorrere dall'anno 2014 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641, è incrementata del 50 per cento".

URAS, DE PETRIS

CIRINNA'

25-TAB.C.5

AS 1120

Emendamento

Alla Tabella C, di cui all'articolo 25 comma 2, alla voce Ministero delle attività culturali e del turismo – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici – Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria - inserire la seguente:

“Legge n. 92 del 2004: "Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati" (cap. 3631)

2014: + 70.000 euro

2015: + 70.000 euro

2016: + 70.000 euro”

Alla Tabella C, di cui all'articolo 25 comma 2, alla voce Ministero delle attività culturali e del turismo – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici – Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo- Legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 70.000 euro

2015: - 70.000 euro

2016: - 70.000 euro”

Di Biagio Aldo



ANDREA ANGELO



25-TAB. C. 6

Illustrazione

lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 92 del 2004 pari originariamente a 100.000 euro annui, è stato oggetto di decurtazione ai sensi dell'articolo 60 del DL 112/2008 che ha previsto i cosiddetti "tagli lineari" su taluni capitoli di bilancio dei Ministeri, coinvolgendo di fatto il capitolo 3631, tabella 13 del Ministero dei beni culturali entro il quale sono previsti gli stanziamenti determinati dalla legislazione a favore dell'Archivio Museo storico di Fiume.

Alla luce di quanto evidenziato, nell'attuale stato di previsione del Ministero dei beni culturali nell'ambito della missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) le risorse destinate al finanziamento di cui alla legge 92 del 2004 ammontano a 36.610 per l'anno 2014, 34.826 per l'anno 2015 e 34.905 per l'anno 2016 con ovvie quanto deleterie conseguenze sulla funzionalità e sulle potenzialità dell'Archivio Museo, i cui progetti e la cui attività divulgativa hanno ottenuto plauso ed apprezzamento dal mondo istituzionale ed accademico.

sarebbe auspicabile un reintegro delle risorse che possa superare i limiti previsti dalla normativa del 2008 e che consenta, in assenza di ulteriori formule di sostegno e finanziamento, il proseguimento delle pregevoli attività dell'Archivio Museo, attualmente compromesse e notevolmente limitate, tenendo anche ulteriormente conto che l'Archivio Museo storico di Fiume con annessa biblioteca resta aperto 22 ore settimanali al pubblico gratuitamente. Pertanto l'incremento di cui al presente emendamento si intende riferito esclusivamente all'Archivio museo storico di Fiume della società di studi fiumani.

25-TAB.C.6

EMENDAMENTI AS.1120

Alla tabella C, missione Sostegno alla famiglia, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006, Art.19, comma 1: **Fondo per le politiche della famiglia**, (17.3 - cap. 2102) apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

2015:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

2016:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 - **Università non statali legalmente riconosciute** (2.3 - cap. 1692) apportare le seguenti modifiche:

2014:

CP: - 8.000;

CS: - 8.000.

2015:

CP: - 8.000;

CS: - 8.000.

2016:

CP: - 8.000;

CS: - 8.000.

BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI



25-TAB.C.7

EMENDAMENTI AS.1120

Alla tabella C, missione Incentivazione e sostegno alla gioventù, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006, Art.19, comma 2: **Fondo per le politiche giovanili**, (22.2 - cap. 2106) apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2015:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

2016:

CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991 - **Università non statali legalmente riconosciute** (2.3 - cap. 1692) apportare le seguenti modifiche:

2014:

CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

2015:

CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

2016:

CP: - 5.000;

CS: - 5.000.

MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI



25-TAB.C.8

Emendamento

Alla Tabella C (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità) di cui all'art.25, comma 2, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze – Sostegno alla Famiglia – Decreto legge n. 223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia – sono apportate le seguenti modificazioni:

2014: + 10.000.000 euro

2015: + 10.000.000 euro

2016: + 10.000.000 euro

Conseguentemente all'articolo 25 comma 2, tabella C, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016”.

DI BIAGIO ALDO

DALLA ZUANNA GIANPIERO

MOTIVAZIONE

L'emendamento propone un incremento lineare del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'art. 19 comma 1 della decreto legge 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, al fine di consentire un maggiore spazio di interventi per la tutela della famiglia. Le risorse destinate al citato fondo hanno subito, dal 2008 ad oggi, un significativo calo che, coincidendo con un generale quadro di crisi economica, rende ancor più urgente un reintegro che consenta l'adeguata pianificazione e realizzazione di interventi mirati a sostegno della famiglia.

25-TAB.C.9

AS 1120

EMENDAMENTO

Art. 25

Al comma 2, tabella C allegata, alla rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, art. 20 comma 1258 legge 296, del 2006 - disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007), apportare le seguenti modifiche:

2014 + 20.000

2015 + 20.000

2016 + 20.000

Conseguentemente

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 20 milioni di euro in ragione annua per il triennio 2014 - 2016.


STEFA'NO

 
URAS, DE PETRIS

25-TAB.C.10

Alla tabella E, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Rapporti finanziari con enti territoriali, Ministero economia e finanze, decreto legge n. 148 del 1993, articolo 3, Interventi difesa del suolo e tutela ambientale, (2.5-7499) apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000;

2015:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000;

2016:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

Conseguentemente è soppresso il comma 14 dell'articolo 9.

Sen. Antonio De Poli



25-TAB. E. 1

AS 1120

EMENDAMENTO

Tabella E

Alla Tabella E, aggiungere la seguente voce:

COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 244 del 2007: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziari 2008)

- Art. 2, comma 306: Contributi in conto interessi del fondo di cui alla legge 295 del 1973 (Settore n. 9) Mediocredito centrale - SIMEST SpA (8.2 - cap. 7298)

Rifinanziamento	2014	2015	2016	Limite impegno
Cp	+ 40.000	+ 40.000	+ 275.000	3
Cs	+ 40.000	+ 40.000	+ 275.000	

Conseguentemente, alla voce

L'ITALIA NELL'EUROPA E NEL MONDO

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

- Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea

(Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 - cap. 7493)

Legislazione vigente	2014	2015	2016	Limite impegno
Cp	- 40.000	- 40.000	- 275.000	3
Cs	- 40.000	- 40.000	- 275.000	



Sen. Anna Bonaiuto
Sen. GERONI
Sen. MILO
Sen. MANFROTTO

25-TAB. E. 2

EMENDAMENTO A.S. 1120

Alla tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione», voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 69 del 2013 - Art. 2 comma 1: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI (1.3 cap. 7489), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

2015:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

2016:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

Conseguentemente, al comma 4, alla Tabella E ivi richiamata, missione: Competitività e sviluppo delle Imprese; programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale; voce: Sviluppo economico; legge finanziaria n. 266 del 2005: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) – articolo 1, comma 95: Proseguimento programma di sviluppo unità navali classe FREMM (Set. n. 2) – Interventi a favore delle imprese industriali (1.2 – cap. 7485/P), apportare le seguenti variazioni,

Riduzione:

2014:

CP: - 8.000;

CS: - 8.000.

2015:

CP: - 8.000;

CS: - 8.000.

2016:

CP: - 8.000;

CS: - 8.000.

25-TAB. E.3

CIOFFI, SCIBONA, CASTALDI, GIROTTA, LEZZI

Cioffi

EMENDAMENTO

Art. 25 (Fondi speciali e tabelle) comma 3 che rinvia all'allegato n. 2 "Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali"

(Cronologico) - Tabella E

SOSTITUIRE LA VOCE **L. 201 del 2011**
~~Art. 3, comma 4: Dotazione/Incremento Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese~~

Sostituire con LA SEGUENTE:

Dotazione/Incremento Fondo rischi delle Camere di Commercio per i Confidi.

~~Modificare il capitolo di riferimento che attualmente è il CAP 73421 sempre incardinato nel Ministero dello Sviluppo Economico~~

~~Restano invariate le somme stanziare~~

25-TAB.E.4

MOTIVAZIONE

Attualmente la possibilità data alle banche di accedere alla garanzia diretta ha creato un gigantesco effetto distorsivo ed un enorme conflitto di interessi. Le banche, attualmente, gestiscono in maniera arbitraria l'accesso alla garanzia e la usano solo per il meccanismo di ponderazione zero del capitale di vigilanza e pertanto il sistema pubblico non aiuta le imprese nel suo complesso ma solo le banche che aumentano i rischi e dà un'arma agli imprenditori più forti che impongono l'uso dello strumento anche se in realtà sarebbero sufficienti già le garanzie aziendali e personali in loro possesso. Dal combinato disposto degli effetti distorsivi e di conflitto di interessi si raggiunge il risultato di aumentare il credit crunch nonostante le risorse pubbliche impiegate. La Garanzia Mediocredito Centrale è usata dalle banche solo per evitare di accantonare fondi per il patrimonio di vigilanza e non raggiunge il principale obiettivo cioè evitare il credit crunch.

Occorrerebbe, invece, riservare accesso alla garanzia mediocredito centrale solo ai Confidi attraverso lo strumento della controgaranzia e cogaranzia.

La garanzia Confidi è invece formata da un gruppo di imprese riunite in cooperativa fa aumentare il potere delle stesse, ricontratta le migliori condizioni, le migliori forme tecniche e soprattutto riduce le asimmetrie informative. Il confidi in definitiva è un gruppo di acquisto del credito con la funzione anche di garanzia. Quindi dare forza ai confidi significa rafforzare le imprese, favorire la crescita e ridurre la disoccupazione. Inoltre i confidi selezionano sul territorio le banche più efficienti.

Quindi la differenza tra garanzia confidi e garanzia mediocredito è significativa e sposta un po di potere dalle banche alle imprese e si lega al concetto di rete e distretto tra imprese. Inoltre il Fondo garanzia PMI è estremamente rigido e burocratizzato mentre il sistema Confidi è molto più flessibile e celere. Non bisogna sottovalutare, infine, il meccanismo moltiplicatore che hanno i Confidi (stimato 1 per 20)

~~I Confidi sono un utile strumento di sostegno finanziario alle imprese ma necessitano, di misure straordinarie di capitalizzazione.~~

Nel ddl Stabilità sono previsti 2 miliardi e 170 milioni per il rifinanziamento fondo centrale di garanzia.

Questo fondo, però, finanzierebbe le banche mentre sarebbe più opportuno, più celere e più adeguato allo scopo utilizzare il sistema già consolidato delle Camere di Commercio.

L'emendamento quivi presentato intende, invece, finanziare il Fondo rischi delle Camere di Commercio che possono poi assegnare i contributi, attraverso regolamenti interni già approvati, ai Confidi.

800 milioni di euro potrebbero essere dati ai Confidi delle aree obiettivo Convergenza per rafforzare il capitale dei Confidi nelle aree sottosviluppate.

Si tratterebbe, quindi, di aumentare gli stanziamenti che già normalmente le Camere di commercio assegnano ai Confidi.

I regolamenti camerali di distribuzione dei contributi sono efficienti e veloci e concertati con il sistema delle imprese (CNA, Confartigianato Confindustria, Confcommercio e Confesercenti).

La ripartizione dei fondi sarebbe semplice perché potrebbero essere suddivisi secondo il peso delle Camere di commercio.

La concertazione con le categorie potrebbe essere evitata perché i regolamenti camerali sono già frutto di accordi di esperienza decennale e le somme potrebbero essere ripartite in meno di sei mesi.

In questo modo si agevolerebbe l'accesso al credito per migliaia di PMI.

Inoltre si potrebbe immaginare una delega al governo per riforma mediocredito centrale.

CERONI



25-TAB.E.4

Art. 25.

Al comma 4, la tabella E è così modificata:

L. 201 del 2011

Sopprimere Art. 3, comma 4: Dotazione/Incremento Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e

Sostituire con

Dotazione/Incremento Fondo rischi delle Camere di Commercio per i Confidi.

~~Di conseguenza~~

Modificare il capitolo di riferimento che attualmente è il CAP 73421 sempre incardinato nel Ministero dello Sviluppo Economico

Restano invariate le somme stanziare

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Relazione

Attualmente la possibilità data alle banche di accedere alla garanzia diretta ha creato un gigantesco effetto distorsivo ed un enorme conflitto di interessi. Le banche, attualmente, gestiscono in maniera arbitraria l'accesso alla garanzia e la usano solo per il meccanismo di ponderazione zero del capitale di vigilanza e pertanto il sistema pubblico non aiuta le imprese nel suo complesso ma solo le banche che aumentano i rischi e dà un'arma agli imprenditori più forti che impongono l'uso dello strumento anche se in realtà sarebbero sufficienti già le garanzie aziendali e personali in loro possesso. Dal combinato disposto degli effetti distorsivi e di conflitto di interessi si raggiunge il risultato di aumentare il credit crunch nonostante le risorse pubbliche impiegate. La Garanzia Mediocredito Centrale è usata dalle banche solo per evitare di accantonare fondi per il patrimonio di vigilanza e non raggiunge il principale obiettivo cioè evitare il credit crunch.

Occorrerebbe, invece, riservare accesso alla garanzia mediocredito centrale solo ai Confidi attraverso lo strumento della controgaranzia e cogaranzia.

La garanzia Confidi è invece formata da un gruppo di imprese riunite in cooperativa fa aumentare il potere delle stesse, ricontratta le migliori condizioni, le migliori forme tecniche e soprattutto riduce le asimmetrie informative. Il confidi in definitiva è un gruppo di acquisto del credito con la funzione anche di garanzia. Quindi dare forza ai confidi significa rafforzare le imprese, favorire la crescita e ridurre la

25-TAB. E. 5

EMENDAMENTO AS 1120

disoccupazione. Inoltre i confidi selezionano sul territorio le banche più efficienti.

Quindi la differenza tra garanzia confidi e garanzia mediocredito è significativa e sposta un po di potere dalle banche alle imprese e si lega al concetto di rete e distretto tra imprese. Inoltre il Fondo garanzia PMI è estremamente rigido e burocratizzato mentre il sistema Confidi è molto più flessibile e celere. Non bisogna sottovalutare, infine, il meccanismo moltiplicatore che hanno i Confidi (stimato 1 per 20)

I Confidi sono un utile strumento di sostegno finanziario alle imprese ma necessitano, di misure straordinarie di capitalizzazione.

Nel ddl Stabilità sono previsti 2 miliardi e 170 milioni per il rifinanziamento fondo centrale di garanzia.

Questo fondo, però, finanzierebbe le banche mentre sarebbe più opportuno, più celere e più adeguato allo scopo utilizzare il sistema già consolidato delle Camere di Commercio.

L'emendamento quivi presentato intende, invece, finanziare il Fondo rischi delle Camere di Commercio che possono poi assegnare i contributi, attraverso regolamenti interni già approvati, ai Confidi.

800 milioni di euro potrebbero essere dati ai Confidi delle aree obiettivo Convergenza per rafforzare il capitale dei Confidi nelle aree sottosviluppate.

Si tratterebbe, quindi, di aumentare gli stanziamenti che già normalmente le Camere di commercio assegnano ai Confidi.

I regolamenti camerali di distribuzione dei contributi sono efficienti e veloci e concertati con il sistema delle imprese (CNA, Confartigianato, Confindustria, Confcommercio e Confesercenti).

La ripartizione dei fondi sarebbe semplice perché potrebbero essere suddivisi secondo il peso delle Camere di commercio.

La concertazione con le categorie potrebbe essere evitata perché i regolamenti camerali sono già frutto di accordi di esperienza decennale e le somme potrebbero essere ripartite in meno di sei mesi.

In questo modo si agevolerebbe l'accesso al credito per migliaia di PMI.

Inoltre si potrebbe immaginare una delega al governo per riforma mediocredito centrale.

25-TAB. E. 5

EMENDAMENTO A.S. 1120

~~Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, voce Infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 83 del 2012 - Art. 17-septies comma 8: Fondo per il finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (2.1 - cap. 7119), apportare le seguenti variazioni:~~

Stradale

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 15.000;

CS: + 15.000.

2015:

CP: + 15.000;

CS: + 15.000.

2016:

CP: + 15.000;

CS: + 15.000.

Conseguentemente, nella medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 69 del 2013 - Art. 18 comma 2 punto 1: Realizzazione della tangenziale esterna est di Milano (1.2 - cap. 7537), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2014:

CP: - 15.000;

CS: - 15.000.

2015:

CP: - 15.000;

CS: - 15.000.

2016:

CP: - 15.000;

CS: - 15.000.

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI



25-TAB. E. 6

EMENDAMENTO A.S. 1120

Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce Economia e finanze, legge finanziaria n. 296 del 2006 - Art. 1, comma 964 (9.1 - cap. 7124/P), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2014:

CP: - 100.000;

CS: - 100.000.

2015:

CP: - 100.000;

CS: - 100.000.

2016:

CP: - 100.000;

CS: - 100.000.

Conseguentemente, nella medesima tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce Economia e finanze, legge finanziaria n. 296 del 2006 - Art. 1, comma 975 (9.1 - cap. 7124/P), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

2015:

CP: +100.000;

CS: +100.000.

2016:

CP: +100.000;

CS: +100.000.

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BERTOROTTA

Cioffi

25-TAB. E. 7

EMENDAMENTO A.S. 1120

Alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 69 del 2013 - Art. 18 comma 1: Continuità dei cantieri e perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (1.2 - cap. 7536), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

2015:

CP: +10.000;

CS: +10.000.

2016:

CP: +50.000;

CS: +50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce Economia e finanze, decreto legge n. 112 del 2008 - Art. 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo-Milano 2015 (1.7 - cap. 7695), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2014:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

2015:

CP: -10.000;

CS: - 10.000.

E conseguentemente ancora, alla medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e Trasporti, legge di stabilità n. 228 del 2012 - Art. 1, comma 208, Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione (1.2 - cap. 7532/P), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: - 50.000;

CS: - 50.000.

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, MANGILI



25-TAB.E.8

EMENDAMENTO A.S. 1120

Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce Economia e finanze, decreto legge n. 98 del 2011 - Art. 32 comma 1 punto 2: Assegnazione di risorse alle piccole e medie opere nel Mezzogiorno, apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2015:

CP: +26.000;

CS: +26.000.

Conseguentemente, nella medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e trasporti, legge di stabilità n. 228 del 2012 - Art. 1, comma 212: Somme da assegnare alla Regione Veneto per la Pedemontana Veneta (1.2 - cap. 7147), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2014:

CP: - 20.000;

CS: - 20.000.

2015:

CP: -26.000;

CS: - 26.000.

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BULGARELLI



25-TAB.E.9

EMENDAMENTO A.S. 1120

Alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e trasporti, legge n. 311 del 2004 - Art. 1, comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia - Francia (1.2 - cap. 7481)

Riduzione:

2014:

CP: - 2.500;

CS: - 2.500.

2015:

CP: - 2.500;

CS: - 2.500.

2016:

CP: - 2.500;

CS: - 2.500.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, voce Politiche agricole alimentari e forestali, Legge 499 del 1999: razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare agroindustriale e forestale (6.1 - cap. 7810), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 2.500;

CS: + 2.500.

2015:

CP: +2.500;

CS: +2.500.

2016:

CP: +2.500;

CS: +2.500.

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI



25-TAB. E. 10

EMENDAMENTO A.S. 1120

Alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e Trasporti, legge di stabilità n. 228 del 2012 - Art. 1, comma 208, Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione (1.2 - cap. 7532/P), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2015:

CP: - 290.000;

CS: - 290.000.

2016:

CP: - 140.000;

CS: - 140.000.

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BERTOROTTA

Scibona

25-TAB. E - U

A.S. 1120

Emendamento

Art. 25

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016".

Conseguentemente:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "200 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

VERDUCCI

Verducci

25.1

EMENDAMENTO

ART. 25

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 50, comma 8-bis e 8-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro".

2. All'articolo 50, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi".

3. All'articolo 50, comma 8-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di errori o di mancanza di dati inferiori al 2 per cento della fornitura e nel caso che i dati trasmessi consentano la determinazione dell'importo della ricetta, l'individuazione del medico che l'ha prescritta e dell'assistente che l'ha ricevuta, nonché corrispondano".

4. Le violazioni previste al comma 8-bis e 8-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono sanzionabili. Le precedenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ai giudizi in corso».

Sen. D'Ambrosio Lettieri



25.0.1

BIANCONI
RIZZOTTI
IURLARO

MARIAROSARIA ROSSI

69

EMENDAMENTO

Al testo del Disegno di Legge


Dopo l'articolo 25 inserire il seguente articolo:

Art. 25-bis

All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- all'art. 4, comma 1, lett. a) è aggiunto infine il seguente punto:
"3) Per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di certificazione energetica e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.";
- all'art. 5, comma 1, lett. a) le parole "10 per cento" sono sostituite con le parole "15 per cento";
- all'art. 5, comma 1, lett. c) le parole "5 per cento" sono sostituite con le parole "10 per cento";
- all'art. 5, comma 3, lett. b) le parole "un contratto servizio energia <Plus> ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivi e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche" sono soppresse;
- All'art. 6, comma 2, la lett. a) è soppressa;
- All'art. 6, comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo "La remunerazione del servizio fornito deve essere misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati e non deve essere riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita."

25.0.2

SCIASCIA

MANDELLI


EMENDAMENTO

Al testo del Disegno di Legge


Dopo l'articolo 25 inserire il seguente articolo:

Art. 25-bis


All'art. 16 del decreto legislativo 115/2008, dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

"2-bis. Al fine di garantire l'indipendenza e la concorrenza nell'attività di fornitura dei servizi energetici e nella vendita di energia al dettaglio nei confronti dell'utente finale, anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 e dall'articolo 12, comma 1 della direttiva europea 2006/32/CE, nonché al fine di assicurare una reale efficacia alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di energia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere q) e s) del presente decreto, ivi incluse le società eventualmente a esse collegate di esse controllanti o da esse controllate, non possono rivestire contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi energetici in qualità di ESCO e di venditore o distributore di energia nei confronti del medesimo cliente finale."

SCIASCIA



MANDELLI



25.0.3